

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1274

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALLI, PIERO MARIO ANGELINI, BOTTA, LOMBARDO, LUSETTI,
CILIBERTI, LUIGI RINALDI, SANTUZ, TANCREDI, ZANFERRARI
AMBROSO, BIASCI, PALADINI, RIVERA, SARTORIS, BIAFORA**

Nuove disposizioni in materia di gestione, di smaltimento e
di recupero dei rifiuti

Presentata il 9 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione ambiente della Camera ha svolto nella scorsa legislatura un lungo e faticoso dibattito sul problema della disciplina dei rifiuti, pervenendo, dopo circa due anni di lavoro, alla redazione — in sede di comitato ristretto — dello schema di disegno di legge n. 4645, che venne poi pubblicato sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 1° agosto 1991.

L'iter del provvedimento fu successivamente bloccato dalla controversia relativa alla necessità o meno di pervenire — per via parlamentare — alla redazione di un testo unico in materia di rifiuti. Venne così a cadere la possibilità di approvare nel corso della X legislatura il disegno di legge n. 4645. Non è però cosa priva di

interesse ripercorrere le motivazioni che portarono alla elaborazione del disegno di legge n. 4645. Il Governo presentò un modestissimo disegno di legge che prese il numero 4645 per risolvere il problema contingente della presentazione delle schede del catasto rifiuti. Durante l'esame del disegno di legge, venne avanzata la necessità di affrontare in maniera più completa ed organica la disciplina del settore dei rifiuti; al relatore, Giancarlo Galli, fu affidato pertanto l'incarico di predisporre un nuovo disegno di legge, la cui prima bozza fu depositata nel gennaio 1991. Si avviò subito un confronto con il Governo, i parlamentari europei e le categorie industriali. Dal confronto emerse una precisa indicazione: la Commissione

ambiente, attraverso il comitato ristretto, avrebbe elaborato un testo di legge che, in linea con la strategia comunitaria in materia di rifiuti, contenesse una normativa « nuova », « snella », « efficace », capace di rispondere alle esigenze ambientali ed industriali del nostro Paese. Il Parlamento, da parte sua, avrebbe predisposto una legge delega per il testo unico riguardante non soltanto la materia dei rifiuti, ma anche gli altri settori ambientali. È sulla base di queste indicazioni che il relatore lavorò per mettere a punto un testo che fosse innovativo e di grande semplificazione. La bozza finale dello schema fu sottoposta al comitato ristretto e pubblicata sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 1° agosto 1991.

Si è voluto fare un po' di cronaca parlamentare perché l'attuale testo del progetto di legge sui rifiuti che si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi, si ispira sostanzialmente ai principi ed ai criteri direttivi emersi dal precedente lavoro svolto in Commissione ambiente. Si è adottata questa linea non soltanto per recuperare — termine molto appropriato quando si parla di rifiuti — quanto è già stato fatto, ma perché i presupposti dei ragionamenti che portarono alla elaborazione del disegno di legge n. 4645 sono tutt'ora validi. Anzi, è da sottolineare come abbiano, nel frattempo, acquistato maggiore forza: in meno di un anno, dall'agosto 1990 al luglio 1991, non solo la CEE, ma anche l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) hanno continuato nella loro attività di sviluppo della normazione nel settore dei rifiuti. La CEE ha definito nel maggio 1991 la versione finale del regolamento sul trasporto dei rifiuti, mentre l'OCSE nel marzo 1991 ha approvato precise liste di rifiuti destinati alla valorizzazione. Questa attività internazionale di normazione non ha però trovato terreno fertile in Italia. Non è stato così possibile effettuare innesti o cambiamenti: il nuovo, di origine internazionale, è stato costretto a convivere con il vecchio, rappresentato dalla legislazione italiana in materia di rifiuti. Ebbene, mentre all'estero aumentava l'attività di normativa sui rifiuti, in

Italia la legislazione veniva censurata a più riprese sia dalla Corte costituzionale sia dalla Corte di cassazione. Una domanda nasce spontanea: da che cosa deriva questa situazione di incertezza e confusione? Volendo dare una qualche risposta al quesito, è da dire che il Ministero dell'ambiente ha avuto un atteggiamento dicotomico sul problema dei rifiuti: è ormai noto a tutti il fatto che sulla questione « materie prime secondarie/rifiuti » sono emerse tesi contrapposte. La proposta di legge in esame, recante « Nuove disposizioni in materia di gestione, di smaltimento e di recupero dei rifiuti » ha, tra i suoi principali scopi, quelli di rimettere ordine in questa materia, di dare « certezza » ai comportamenti e, da ultimo ma non meno importante, di contribuire a ridimensionare il potere autorizzativo della pubblica amministrazione introducendo forme di autorizzazione, di certificazione o di notifica da parte degli operatori economici. Tutto questo viene a collocarsi in un contesto che trova fondamento, da un lato in decisioni normative adottate a livello comunitario e internazionale e, dall'altro, in una politica di rilancio a lungo raggio dei controlli ambientali. Finora si è seguita nella disciplina dei rifiuti una logica consistente nel potere di stampo burocratico, di verifica ossessiva e fiscale svolta dalla pubblica amministrazione, una specie di barriera difficilmente superabile, perché in Italia i controlli sullo smaltimento dei rifiuti sono stati e sono tuttora carenti, per non dire inesistenti, in relazione alle numerose esigenze di tutela ambientale cui far fronte. La carenza dei controlli ha portato altresì all'estensione dei cosiddetti reati formali, ovvero all'applicazione di sanzioni penali per le inadempienze connesse alla mancata presentazione di domande di autorizzazione entro i termini perentori previsti dalla legislazione sui rifiuti. Questa logica viene superata e sostituita da una nuova metodologia basata sull'ampliamento degli enti a cui affidare i controlli. Il progetto di legge prevede organismi tecnici statali per quanto riguarda i controlli della combustione. Le province possono

avvalersi non più soltanto delle strutture tecniche sanitarie (USL), oggi insufficienti, ma anche degli apparati tecnici dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si viene così a creare una rete capillare sul territorio capace di controllare effettivamente i singoli impianti di termocombustione dei rifiuti. Rafforzando i controlli, addossando ai titolari degli impianti gli oneri per l'esecuzione dei controlli da fissare con tariffe pubbliche, ricorrendo a specifiche certificazioni tecniche, si vengono così a creare la premessa e le condizioni per introdurre nella nostra legislazione l'istituto comunitario della dispensa dall'autorizzazione, istituto che servirà a snellire e a rendere più veloce l'iter amministrativo senza intaccare la primaria esigenza di tutela dell'ambiente. Questo nuovo modo di agire potrà, e gli estensori di questa proposta di legge lo sperano tanto, contribuire a moralizzare l'attuale sistema riducendo l'arco di intervento della pubblica amministrazione per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni. È stata anche abbandonata l'altra via, tutta italiana, di elaborare norme e disposizioni in campo ambientale, e cioè quella di formulare contenuti non in base alla « realtà » e alle « esigenze » ma sulla pura teoria, con lo scopo principale di elaborare una norma ben fatta sul piano strettamente formale. Infatti, si è preferito occuparsi di cose fattibili, dando risposte concrete e rifacendosi — in ultima analisi — alla logica comunitaria e a quelle tedesca e inglese che, come tutti sanno, sono molto pragmatiche. La proposta cerca cioè di « rompere » con i vecchi schemi che stanno guidando la elaborazione della legislatura ambientale, quelli cioè basati sulla cosiddetta « legge comunitaria ». Da alcuni anni la legislazione ambientale italiana viene elaborata tramite decreti legislativi di recepimento di direttive comunitarie. Sono sotto gli occhi di tutti i guasti connessi a questo modo di agire: si approvano leggi-manifesto, si affidano alla pubblica ammi-

nistrazione nuovi compiti senza stanziare finanziamenti per rafforzare le strutture operative e coordinare il quadro delle competenze istituzionali. Questi sono due limiti invalicabili perché posti dalla legge comunitaria di delega. Il settore dei rifiuti non è indenne da questo modo di agire. Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 è un decreto legislativo di recepimento di direttive comunitarie. La proposta di legge in esame ribalta questa impostazione rimettendo al centro del sistema legislativo il Parlamento, che viene così a riappropriarsi della funzione legislativa. Non è solo questione di « ordine » costituzionale ma di coinvolgimento diretto del Parlamento, e quindi delle Commissioni di merito, su problemi complessi e delicati come quelli della disciplina dei rifiuti. Soltanto così sarà possibile apportare modifiche, tagliare i rami secchi, riordinare e trovare nuove entrate per finanziare queste attività. A questo riguardo, la proposta di legge introduce alcune novità che risentono dell'attuale situazione di grave crisi del bilancio statale. Essa trova al suo interno i meccanismi di finanziamento imponendo, non tasse o imposte ecologiche che se non previste a livello comunitario metterebbero fuori gioco il nostro sistema produttivo, ma contributi specifici, *charges*, come vengono chiamati dalla letteratura anglosassone, cioè pagamenti i cui proventi vanno a confluire in un fondo finalizzato al raggiungimento di precisi scopi ambientali. Sono previsti, infatti, due specifici contributi: il primo, chiamato « contributo per le spese di controllo », viene versato in un fondo speciale destinato esclusivamente al finanziamento delle attività delle province relative al rilascio delle autorizzazioni ed al controllo; il secondo, chiamato « contributo imballaggi », viene versato al consorzio nazionale eco-imballaggi e destinato esclusivamente a promuovere studi sull'analisi sul bilancio ecologico degli imballaggi, a promuovere la selezione dei rifiuti generati dagli imballaggi e ad avviare iniziative di formazione e di informazione della collettività sul corretto uso degli imballaggi, cioè a specifiche funzionalità ecologiche.

Questa soluzione dell'autofinanziamento si colloca nella logica attuale di disponibilità di scarse risorse da destinare alla tutela dell'ambiente. È uno sforzo molto importante che permette di non bloccare la politica pubblica del settore dei rifiuti.

La proposta contiene infine la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di rifiuti. Si è scelta la strada della delega partendo dalla considerazione che la redazione di un testo unico è sempre stato un compito del Governo. La formulazione diretta del testo unico da parte del Parlamento richiede tempi molto lunghi ed una forte volontà politica e parlamentare. Oggi, purtroppo, non esistono le condizioni politiche per fare questo, né si può attendere ulteriormente. Infatti perdurano gli ostacoli amministrativi e burocratici che impediscono la realizzazione degli impianti di smaltimento di recupero energetico; vi è la necessità di porre rimedio ai problemi giuridici sollevati dalle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, vi è l'esigenza di riscrivere alcune disposizioni di legge in ordine soprattutto alla questione « materie prime secondarie/rifiuti » ed infine occorre prevenire la confusione giuridica che si avrà quando il regolamento comunitario sul trasporto dei rifiuti entrerà in vigore in Italia e dovrà convivere con la legislazione italiana in linea con quella comunitaria. Sono problemi urgenti che non possono essere disattesi impiegando i ristretti tempi parlamentari per discutere un possibile testo unico sui rifiuti.

Le finalità di carattere generale della proposta di legge in esame sono dunque:

a) porre le condizioni e le basi legislative per adeguare il nostro sistema normativo sui rifiuti ai nuovi indirizzi e concetti introdotti dalla CEE tramite il progetto strategico sui rifiuti che si basa su tre principi fondamentali: minore produzione di rifiuti, recupero e riciclo ed infine smaltimento dei rifiuti;

b) recepire gli orientamenti emersi in sede OCSE in ordine alla movimentazione dei rifiuti destinati alla valorizzazione;

c) fissare le premesse per creare una rete organica e capillare di controlli ambientali;

d) ridimensionare l'arco di intervento della pubblica amministrazione prevenendo casi di rilascio di autorizzazioni *ope legis*;

e) creare le basi per l'autofinanziamento mediante l'imposizione di pagamenti-contributi finalizzati al raggiungimento di precisi scopi ecologici;

f) delegare il Governo alla redazione del testo unico in materia di rifiuti.

La proposta di legge si compone di 45 articoli raggruppati in dieci capi.

Capo I — *Generalità*. Tratta delle definizioni e delle esclusioni.

Capo II — *Principi generali*. Fissa gli obblighi delle autorità pubbliche e i principi generali che devono presiedere allo smaltimento dei rifiuti.

Capo III — *Competenze*. Si parte dal presupposto di non modificare in senso globale le competenze dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, rinviando il riordino istituzionale al testo unico in materia di rifiuti. In questo capo è inserito anche l'articolo che impone il pagamento del contributo alle province per le spese di controllo.

Capo IV — *Gestione dei rifiuti destinati allo smaltimento*. È articolato nella sezione prima che tratta della gestione dei rifiuti per conto terzi, nella sezione seconda che regola la gestione dei rifiuti in conto proprio, e nella sezione terza che contiene norme sugli adempimenti amministrativi.

Capo V — *Gestione dei rifiuti destinati al recupero*. Disciplina uno degli aspetti di grande rilievo della politica di gestione dei rifiuti rappresentato dall'attività di recupero di materie prime e di energia dai rifiuti.

Capo VI — *Raccolta differenziata*. Contiene norme dirette a rilanciare la raccolta differenziata ponendo l'obbligo ai gestori di impianti di smaltimento e di recupero di ritirare soltanto rifiuti urbani separati.

Capo VII — *ConSORZI nazionali obbligatori*. Viene rilanciata l'idea dei consorzi nazionali obbligatori, eliminando però sovrastrutture e le difficoltà riscontrate nella gestione dei consorzi esistenti. Viene abolita la rappresentanza ministeriale nei consigli di amministrazione dei consorzi, attribuendo così la gestione soltanto ai soggetti economici chiamati a farne parte. Altra novità riguarda il contributo di riciclaggio che viene lasciato alla valutazione del consorzio in relazione agli obiettivi che intende perseguire il consorzio medesimo. Si propongono tre nuovi consorzi: autovetture e veicoli per il trasporto, tubi catodici e prodotti che li impiegano, frigoriferi e sistemi refrigeranti. Si continua infatti a ritenere che il consorzio sia l'unica via in grado di « mettere insieme » tutti i soggetti coinvolti facendoli collaborare per lo sviluppo di una politica del recupero dei rifiuti. Non mancano da parte di alcuni dubbi e perplessità, ma importanti sono anche i consensi: molte categorie produttive ritengono che il consorzio obbligatorio sia uno strumento valido ed utile. Con i consorzi gli operatori economici diventano attori, soggetti attivi e responsabili della politica ambientale. Ci si chiede il perché della obbligatorietà. La risposta è semplice: il recupero e il riutilizzo già avvenivano, ma solo quando ciò era conveniente. Il consorzio, invece, deve garantire il recupero ed il corretto smaltimento anche quando rappresenta un costo. Certo non si può per questo rendere tutto non conveniente. Si tratta allora di distinguere tra finalità del consorzio e degenerazioni attuative. Insomma, si ritiene che la « via italiana » rappresentata appunto dal consorzio obbligatorio potrà senz'altro confrontarsi con altre idee ed esperienze che si vanno sviluppando, pur con difficoltà e contraddizioni in altri paesi, come la Germania. Si veda, a questo riguardo, il confronto tra il consorzio

nazionale eco-imballaggi ed il sistema Töpfer.

Capo VIII — *Recupero dei rifiuti generati dagli imballaggi*. È un argomento nuovo che prende le mosse dalle avanzate discussioni comunitarie sulla proposta di direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti generati dagli imballaggi. Questo argomento ha già trovato regolamentazione in alcuni paesi comunitari come la Germania e la Francia, con soluzioni differenti. L'Italia non può rimanere in attesa, non può stare alla finestra a guardare come gli altri paesi si organizzano in questo settore, non può subire passivamente i non pochi ostacoli alla commercializzazione dei prodotti italiani e dei relativi imballaggi. Le norme di questo capo hanno lo scopo principale di innescare un dibattito su questo tema prospettando però non soluzioni a senso unico ma più soluzioni, più possibilità, per non ingabbiare le scelte del sistema italiano. Innanzitutto si propone di agire in via pragmatica escludendo, per ora, dalla disciplina gli imballaggi per il trasporto che hanno un flusso più noto ed organizzato. Si punta maggiormente l'attenzione sugli imballaggi per la vendita che fanno parte, una volta usati, del flusso dei rifiuti urbani indicando tre possibilità che si lasciano alla libera scelta dei soggetti economici. Esse sono:

predisporre un sistema di ritorno tramite deposito, oppure

programmare e realizzare un sistema di raccolta, oppure

partecipare obbligatoriamente al consorzio nazionale eco-imballaggi.

Altre importanti novità riguardano le norme sul marchio di qualità ecologica che il consorzio attribuisce agli imballaggi facenti parte del consorzio medesimo e quelle sul contributo imballaggi che serve per finanziare l'attività del consorzio. Il marchio di qualità ecologica viene regolamentato sulla base dei principi introdotti dal recente regolamento comunitario sull'eco-label e dovrà indicare la quantità dei rifiuti, di emissioni e di immissioni inqui-

nanti e di energia consumata per unità di prodotto confezionato con l'imballaggio preso in esame. Insomma, il marchio sarà concesso dopo un'attenta valutazione dell'impatto ambientale degli imballaggi che costituisce la base contributiva per il finanziamento del consorzio. Infatti il consorzio determina l'entità del contributo in misura proporzionale all'impatto complessivo indicato nel marchio di qualità ecologica. Norme di raccordo vengono poi fissate tra il consorzio nazionale eco-imballaggi ed i consorzi esistenti per il riciclaggio dei contenitori. Nulla comunque viene modificato rispetto agli attuali obblighi imposti dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 1988, n. 475, sugli imballaggi. È un tema, questo, che interesserà non soltanto gli addetti ai lavori ma anche i singoli cittadini perché ha radici dirette nella vita quotidiana.

Capo IX — *Norme transitorie e finali.* Le norme di questo capo fissano il principio che fino all'emanazione delle disposizioni previste dalla nuova legge continuano a valere quelle esistenti in tema di classificazione dei rifiuti, di norme tecniche generali di smaltimento e di adempimenti amministrativi. Si tratta di un principio che attribuisce « certezza » di comportamenti da tenere nel regime transitorio. Le norme sulle abrogazioni necessitano di ulteriori approfondimenti che sicuramente scaturiranno dal dibattito parlamentare. Bisognerà in ogni caso dire esplicitamente quali norme vengono abrogate e non lasciare all'interprete la decisione sulla compatibilità tra vecchie e nuove disposizioni.

Capo X — *Delega al Governo.* È il punto finale del provvedimento. Parafrasando un vecchio detto inglese si può dire senz'altro che questo capo è l'ultimo ma non il meno importante. Si condivide l'esigenza di un testo unico: esso servirà a « disboscare » la fitta selva delle norme vigenti in tema di rifiuti, diventata per molti una vera e propria « selva oscura ». Il testo

unico dovrà raccogliere, coordinare ed integrare le disposizioni mirando a raggiungere obiettivi di semplificazione e di innovazione soprattutto sul piano delle procedure amministrative.

In conclusione: i dieci capi rappresentano dieci temi da dibattere e regolamentare, una specie di decalogo per pervenire alla definizione di una nuova disciplina dei rifiuti urbani ed industriali che dovrà incidere sui comportamenti delle categorie produttive e dei cittadini e dovrà aprire spazi di competitività e prospettive per l'innovazione tecnologica. Soltanto attraverso questo insieme di soluzioni sarà possibile tutelare contemporaneamente l'impresa e l'ambiente. Analizzati gli obiettivi generali della proposta, esaminate le finalità generali dei singoli capi in cui si articola il provvedimento, si ritiene ora opportuno passare ad una veloce rassegna dei contenuti dei singoli articoli che la compongono.

Articolo 1 — *Definizioni.* Le definizioni riportate nell'articolo sono differenti da quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, legge base di regolamentazione dei rifiuti. In particolare, si segnalano le definizioni di « rifiuto », di « smaltimento », di « recupero » e di « gestione ». Sulla definizione di rifiuto si è pronunciata recentemente la Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza adottata il 27 marzo e depositata il 27 maggio 1992. La Corte di cassazione ha ripreso le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul concetto di rifiuto.

I contenuti di queste sentenze vanno tenuti presente durante il dibattito parlamentare per arrivare a chiarire, se necessario, la definizione di rifiuto di cui alla direttiva 91/156/CEE riportata alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1. Cioè: « qualsiasi oggetto o sostanza che rientri nell'elenco tratto dalle categorie riportate nell'allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ».

Secondo la sentenza interpretativa della Corte di Giustizia delle Comunità europee, emanata il 27 marzo 1990, il

termine « rifiuto comprende qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi, in qualsiasi maniera detta operazione sia compiuta e quale che sia l'intenzione che presieda ad un'operazione del genere ». Sulla base di tale sentenza la Corte di cassazione ha stabilito che « nella categoria generale dei rifiuti rientrano non soltanto le sostanze e gli oggetti che si possono considerare tali sin dall'origine (esempio: immondizie), ma anche quelle sostanze od oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di un valore economico ». Sicché, continua la Corte di cassazione, « abbandonato o destinato all'abbandono », concetto italiano introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, va inteso non nel senso civilistico di *res nullius*, disponibile cioè all'apprensione di chiunque, ma di sostanza od oggetto ormai inservibile alla sua funzione originaria, dismesso o destinato ad essere dismesso da colui che lo detiene, anche mediante un negozio giuridico. In altri termini secondo le citate decisioni giurisprudenziali è rifiuto anche l'oggetto che il detentore cessa di usare in quanto inservibile, non più idoneo alla sua funzione originaria, ovvero a soddisfare i bisogni ai quali esso era originariamente destinato. Tutto ciò anche se l'oggetto possiede ancora un valore economico e pertanto può anche essere venduto. Si deduce quindi che tutto è rifiuto secondo la normativa comunitaria come interpretata recentemente dalla Corte di cassazione a sezioni riunite e dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Anche i residui che vengono commercializzati per essere riutilizzati rientrano nell'ampia categoria di rifiuti. D'altra parte tale impostazione trova riscontro nelle liste di rifiuti già elaborate a livello OCSE e quelle in corso di elaborazione in sede CEE.

Si è voluto quindi presentare il quadro giurisprudenziale sulla definizione di rifiuto per fornire agli onorevoli colleghi elementi per valutare attentamente la definizione di « rifiuto » che proviene dalla Comunità. Se gli onorevoli colleghi condi-

vidono le argomentazioni giurisprudenziali riportate, si dirà che non esiste una categoria di residui autonoma ed alternativa a quella che comprende i rifiuti veri e propri. Insomma, le materie prime secondarie previste dalla legislazione italiana vanno collocate all'interno della definizione di « rifiuto » adottata dalla CEE. Ritornando al contenuto dell'articolo 1, esso, tra l'altro, stabilisce l'equiparazione, come norma transitoria, tra la terminologia e la classificazione dei rifiuti italiani e quelle che saranno adottate dalla CEE. Infine l'articolo chiarisce e definisce la categoria dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, mettendo ordine alle diverse interpretazioni praticate dai singoli comuni.

Articolo 2 - *Esclusioni*. È una norma di chiarimento su che cosa rientra nel campo di applicazione della presente legge. Circa i rapporti tra legge n. 319 del 1976, sulla tutela delle acque, e questa legge sui rifiuti, si precisa che rientrano nel campo di applicazione della legge sulle acque soltanto gli scarichi canalizzati e che recapitano nei corpi ricettori. Le acque reflue che vengono invece trasportate rientrano nella legge sulla disciplina dei rifiuti.

Articolo 3 - *Obblighi delle autorità pubbliche*. Lo Stato, le regioni e gli enti locali sono obbligati ad adottare misure, ciascuna per la propria competenza, per attuare la strategia comunitaria sui rifiuti che, come già detto, è basata su tre principi: minore produzione di rifiuti, recupero e riciclo dei rifiuti, smaltimento dei rifiuti.

Articolo 4 - *Obblighi di smaltimento*. Richiama gli obblighi che debbono rispettare i produttori ed i detentori dei rifiuti che si inquadrano nel noto principio « chi inquina paga ». L'articolo regola anche le fattispecie circa la mescolanza dei rifiuti.

Articolo 5 - *Competenze dello Stato*. Viene attribuita al Ministero dell'ambiente la competenza a determinare i criteri ge-

nerali e le misure per la creazione di una « rete nazionale integrata ed adeguata » di impianti di smaltimento per conseguire l'obiettivo dell'autosufficienza. È un argomento di estrema importanza. L'Italia dovrà dotarsi finalmente di una rete di impianti di smaltimento che sarà integrata con quella degli altri paesi comunitari per consentire alla CEE nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza e quindi ridurre le esportazioni di rifiuti verso i paesi in via di sviluppo. Il principio dell'autosufficienza dovrà costituire il presupposto per indurre le autorità amministrative italiane a promuovere la realizzazione degli impianti e soprattutto l'opinione pubblica ad accettare gli impianti. Se si accetta l'integrazione economica e monetaria con gli altri paesi, il cittadino non può non accettare anche l'integrazione in termini di impianti di smaltimento, pertanto se potrà chiedere garanzie non potrà opporsi alla realizzazione della rete degli impianti di smaltimento. L'articolo attribuisce al Ministero dell'ambiente le funzioni di autorità competente per il trasporto internazionale dei rifiuti.

Articolo 6 – Competenze delle regioni. La regione torna ad essere ente di coordinamento e di promozione, abbandonando le competenze dirette in materia di autorizzazioni, che passano alla provincia. La scelta della proposta di legge rende la pubblica amministrazione più pronta e più vicina alle esigenze dei cittadini. Questa scelta, d'altra parte, è già stata effettuata dalla legge n. 142 del 1990, sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 7 – Competenze delle province. La provincia diventa il fulcro centrale attorno al quale ruota la nuova impostazione della politica dei rifiuti che proviene dalla CEE. La provincia dovrà sviluppare competenze in materia autorizzativa, programmatica e di controllo; essa avrà tutti i poteri per intervenire; diventa una specie di « super-autorità ». Si segnala in particolare il raccordo tra le competenze sui rifiuti e quelle sullo smaltimento dell'amianto previste dalla legge n. 257 del

1992, riguardante la cessazione dell'impiego dell'amianto.

Articolo 8 – Pagamento di contributi. È una delle principali novità della proposta di legge. Si chiamano i gestori degli impianti, nonché altri soggetti indicati esplicitamente nell'articolo, a contribuire alle spese che le province dovranno sostenere per attrezzarsi in funzione del rilascio delle autorizzazioni e per l'attività di controllo. L'articolo contiene tutti i presupposti richiesti dalle leggi per l'imposizione di pagamenti a favore di enti pubblici. Si è scelta, perché ritenuta più conveniente sul piano operativo ed applicativo, la strada di calcolare il contributo in relazione all'ammontare del diritto di iscrizione all'albo nazionale per gli smaltitori dei rifiuti, stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 1991, n. 246.

Articolo 9 – Competenze dei comuni. Si introduce la possibilità di istituire, presso i comuni, servizi pubblici integrativi di gestione dei rifiuti per far fronte alle esigenze dei micro-produttori di rifiuti costituiti da insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, eccetera. L'obbligo del conferimento al comune non si applica nei casi in cui il produttore intenda avvalersi di strade diverse purché siano certe, documentate ed autorizzate.

Articolo 10 – Autorizzazione allo smaltimento. Viene ribadito il principio dell'autorizzazione per lo smaltimento per conto terzi dei rifiuti e ne sono indicati i contenuti, nonché la durata.

Articolo 11 – Albo degli smaltitori. Si ripristina il significato originario dell'Albo in cui dovranno iscriversi soltanto le imprese che svolgono per conto terzi le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Le imprese che operano in conto proprio, eccetto le operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, non faranno parte dell'Albo, ma saranno iscritte in appositi elenchi da parte delle

province. Viene riconosciuto valido, fino alla emanazione del nuovo regolamento, quello vigente approvato con il citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 324 del 1991.

Articolo 12 - *Raccolta e trasporto*. Si chiarisce che sono soggetti all'autorizzazione soltanto le attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale o per conto terzi. Quindi non quelle svolte in conto proprio. Questo è il principio che discende da una lettura attenta della direttiva 91/156/CEE.

Articolo 13 - *Definizione di gestione in conto proprio*. Si fissano due punti fondamentali: il primo riguarda l'estensione del concetto di gestione in conto proprio che ingloba anche le attività dei gruppi industriali; il secondo chiarisce che tutto quello che avviene all'interno dello stabilimento costituisce parte integrante dell'attività produttiva e pertanto non rientra nel campo di applicazione della presente legge. È la risposta politica alle iniziative dei maggiori gruppi industriali che sono intervenuti o intendono intervenire nel settore della gestione dei rifiuti.

Articolo 14 - *Autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti in conto proprio*. Si fissa anche per la fattispecie dello smaltimento in conto proprio l'obbligo della richiesta dell'autorizzazione.

Articolo 15 - *Autosmaltimento dei rifiuti*. Si introduce l'istituto dell'autorizzazione *ope legis* purché l'impresa rispetti le seguenti condizioni:

a) provveda essa stessa allo smaltimento dei propri rifiuti che non siano pericolosi;

b) sia in regola con la vigente legislazione ambientale;

c) comunichi alla provincia l'attività di autosmaltimento e presenti una relazione tecnica.

In base agli obblighi comunitari, l'impresa è iscritta in un apposito elenco che viene gestito dalla provincia.

Articolo 16 - *Raccolta e trasporto di rifiuti in conto proprio*. Si afferma che queste fattispecie non sono soggette ad autorizzazioni ma a semplice comunicazione alla provincia. Altra novità ricavata dalla direttiva 91/156/CEE. Le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono iscriversi all'Albo degli smaltitori.

Articolo 17 - *Accumulo temporaneo dei rifiuti*. Si introduce lo strumento dell'autocertificazione in sostituzione dell'autorizzazione che è valido però a certe, determinate e rigide condizioni. È una norma che chiarisce i comportamenti dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionali alcune norme di leggi regionali su questo argomento.

Articolo 18 - *Procedure di autorizzazione allo smaltimento*. Si fa ricorso allo strumento della « conferenza di servizi » per accelerare l'iter istruttorio e si stabilisce il principio della sostituzione degli altri atti amministrativi. Viene però ribadito che i progetti relativi agli impianti di eliminazione dei rifiuti pericolosi (oggi tossici e nocivi) continuano ad essere soggetti alla procedura di compatibilità ambientale prevista dall'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Articolo 19 - *Rinnovo delle autorizzazioni*. Si fissano procedure semplificate per il rinnovo delle autorizzazioni.

Articolo 20 - *Registri di carico e scarico*. Viene confermato anche a livello comunitario l'obbligo della tenuta dei registri per il produttore dei rifiuti e per coloro che svolgono una o più o tutte le attività di gestione dei rifiuti. Venendo incontro alle esigenze delle piccole imprese, si stabilisce che il registro dei rifiuti possa essere sostituito da altri registri. Si chiarisce che sono esonerati dalla tenuta del registro le imprese che producono rifiuti urbani e rifiuti speciali o assimilabili agli urbani qualora conferiscano i rifiuti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

Articolo 21 – *Catasto*. È previsto lo stesso esonero alle stesse condizioni dell'articolo 20.

Articolo 22 – *Formulario di identificazione dei rifiuti pericolosi*. Si ribadisce il principio, anche comunitario, secondo il quale durante il trasferimento i rifiuti pericolosi devono essere accompagnati da una formulazione di identificazione.

Articolo 23 – *Accelerazione delle procedure*. Per due anni è possibile chiedere l'applicazione di procedure accelerate per l'approvazione di impianti di eliminazione dei rifiuti pericolosi. Esse sono basate sul concetto dello « sportello unico » realizzato attraverso lo strumento della conferenza dei servizi.

Articolo 24 – *Definizione di attività di recupero dei rifiuti*. È una definizione importante perché stabilisce che è attività di recupero ogni azione, compreso il riciclo, tesa a ricavare materie prime o energia.

Articolo 25 – *Individuazione delle attività di recupero dei rifiuti*. Si stabiliscono procedure in ordine all'individuazione dei rifiuti avviati al recupero, al loro inserimento in un elenco specifico e al loro aggiornamento. Come primo elenco viene proposto quello allegato al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 6 febbraio 1990, n. 30, sulle materie prime secondarie, con alcune modifiche. Si fissa il principio che l'elenco, ovvero l'allegato 6 alla presente proposta di legge, dovrà essere aggiornato subito per tener conto dei rifiuti (allegato 7 alla proposta di legge) della « Lista verde » acclusa alla decisione 30 marzo 1992 dell'OCSE, adottata anche dal nostro Paese.

Articolo 26 – *Disciplina dell'attività di recupero di materie prime dai rifiuti*. Vengono fissati adempimenti amministrativi semplificati per la gestione dei rifiuti indicati nell'allegato 6. Si precisa che le attività di recupero di rifiuti non rientranti nell'allegato 6 debbono essere autorizzate

dalla provincia. Infine si recepisce il principio che le importazioni e le esportazioni dei rifiuti della lista verde sono soggette non ad autorizzazioni ma a tutte le disposizioni e ai controlli esistenti normalmente applicati nelle transazioni commerciali.

Articolo 27 – *Disciplina dell'attività di recupero di energia dai rifiuti*. Altro importante argomento che da anni non trova regolamentazione giuridica. Si stabilisce che gli impianti che producono energia possono impiegare, anche in combustione mista, come combustibili i rifiuti. L'energia prodotta può essere utilizzata o ad uso diretto o per impieghi all'esterno dell'impianto medesimo o del processo produttivo. (In combustione mista significa anche con i tradizionali combustibili).

Si propone un elenco di combustibili non convenzionali (allegato 8 alla proposta di legge) che è stato messo a punto da una Commissione interministeriale e diramato dalla Presidenza del Consiglio come secondo capitolo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulle caratteristiche dei combustibili e dei carburanti. Purtroppo fino ad oggi l'elenco dei combustibili non è stato approvato perché compreso con quello dei combustibili tradizionali. Si è consapevoli che si introduce per legge un elenco di argomenti tecnici; si è scelta questa strada per dare certezza ai comportamenti di numerose aziende che producono ed utilizzano tali combustibili. Sono previsti precisi controlli e condizioni per la combustione, nonché procedure semplificate per i piccoli impianti.

Articolo 28 – *Raccolta differenziata dei rifiuti*.

Articolo 29 – *Obbligo di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani*. Si rilancia la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e si pone l'obbligo che, dopo un periodo di tempo transitorio necessario per adeguare gli impianti, i gestori degli impianti di smaltimento non possono più ritirare rifiuti tal quali, cioè non soggetti a preventiva selezione.

Articolo 30 — *ConSORZI obbligatori per il riciclaggio dei rifiuti.*

Articolo 31 — *Contributo di riciclo.* Si ribadisce la tesi della validità del consorzio e si apportano, come detto, alcune modifiche per consentire maggiore efficienza ed operatività al consorzio.

Articolo 32 — *ConSORZIO per lo smaltimento e recupero di autovetture e veicoli per trasporto merci fino a 25 quintali.* Si regolamenta per legge questo consorzio e si fissano due principi fondamentali:

a) il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione deve consegnare il veicolo ad un centro di raccolta autorizzato;

b) la demolizione può avvenire soltanto dopo la cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico.

Articolo 33 — *Definizioni in materia di imballaggi.* Contiene definizioni che sono state ricavate dalla proposta di direttiva CEE sugli imballaggi e sui rifiuti generati da imballaggi.

Articolo 34 — *Esclusioni.* Vengono esclusi gli imballaggi da trasporto in quanto occorre preliminarmente effettuare indagini dirette a stimare e valutare l'impiego di tali imballaggi.

Articolo 35 — *Obblighi in materia di imballaggi.* Come già detto, si fissano obblighi alternativi lasciati alla scelta degli operatori.

Articolo 36 — *ConSORZIO nazionale eco-imballaggi.* Si precisano i compiti del consorzio ed i soggetti obbligati. Si sottolinea che l'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi immersi nel circuito dei rifiuti urbani continua ad applicarsi ai comuni.

Articolo 37 — *Marchio di qualità ecologica.* Si fa ricorso al regolamento 880/92/CEE per stabilire le condizioni per le modalità per il rilascio del marchio che rive-

ste grande importanza perché serve a contraddistinguere gli imballaggi del consorzio e ad orientare i consumatori.

Articolo 38 — *Contributo imballaggi.* Si fissano il principio del contributo, le modalità applicative e le finalizzazioni dei proventi. Il contributo viene stabilito in misura proporzionale all'impatto ambientale degli imballaggi.

Articolo 39 — *Obiettivi di recupero.* Gli obiettivi di recupero saranno fissati in conformità con quelli comunitari. Nell'attesa continuano ad essere applicati gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti dal decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988 nonché le sanzioni ivi previste (comma 9, articolo 9-quater).

Articolo 40 — *Rapporto con i consorzi per il riciclaggio di contenitori.* I consorzi esistenti per il riciclaggio dei contenitori diventeranno membri del consorzio nazionale eco-imballaggi e dovranno pertanto ristrutturarsi.

Articolo 41 — *Comitato di sorveglianza.* Si prevede la costituzione di un comitato di verifica dell'operato del consorzio eco-imballaggi presieduto da un magistrato e composto da rappresentanti pubblici.

Articolo 42 — *Sanzioni.* Si fissa il pagamento di penali sotto forma di contributi qualora non si raggiungano gli obiettivi di recupero, il contributo verrà applicato per gruppi omogenei di imballaggi.

Articolo 43 — *Norme transitorie.* Si fissa la validità delle norme esistenti fino alla emanazione di quelle nuove.

Articolo 44 — *Abrogazioni.* Si indicano alcune norme da abrogare.

Articolo 45 — *Delega al Governo per la emanazione del testo unico in materia di rifiuti.* Si fissano le condizioni legislative e costituzionali per la concessione della delega, che oltre a riordinare le competenze

istituzionali, provvederà a semplificare le procedure amministrative ed autorizzative. Si introduce l'istituto della certificazione ambientale sia pure limitata alle attività di gestione dei rifiuti.

Si è dunque in presenza di una legge molto innovativa che allinea il sistema normativo italiano a quello comunitario ed internazionale. È un'operazione che riveste carattere di urgenza in quanto il mercato europeo è alle porte.

Onorevoli colleghi, se il Parlamento saprà procedere con rapidità e concretezza

all'esame di questa proposta di legge, potrà ben dire e vantarsi di aver colmato le lacune e i ritardi del Governo per quanto riguarda il settore dei rifiuti e saprà dare un esempio di come si legifera al Governo, il quale continua con insistenza a chiedere deleghe al Parlamento su provvedimenti ambientali. Il Parlamento dovrà riappropriarsi della propria funzione legislativa provvedendo a recepire direttamente le direttive comunitarie, partendo da quelle sui rifiuti. Avrà così dato un ulteriore contributo allo sviluppo del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

GENERALITÀ

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi oggetto o sostanza che rientri nell'elenco tratto dalle categorie riportate nell'allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) rifiuto pericoloso: i rifiuti contenuti nell'elenco di cui agli allegati 2 e 3 e che posseggano almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato 4. Detto elenco tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione;

c) produttore: il soggetto, persona fisica o giuridica, la cui attività ha prodotto rifiuti ed il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

d) detentore: il produttore dei rifiuti e la persona fisica o giuridica che li detiene;

e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, l'organizzazione di queste operazioni, compreso il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

f) smaltimento: tutte le operazioni previste dall'allegato 5A;

g) recupero: tutte le operazioni previste dall'allegato 5B;

h) raccolta: l'operazione di raccolta, di cernita o di ammasso di rifiuti per il loro trasporto e l'attività di commercializzazione e intermediazione di rifiuti;

i) gruppo di società: l'insieme delle società unite fra di loro dai rapporti di cui all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983.

2. Gli elenchi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono emanati e aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità con gli atti già adottati dalla Commissione delle Comunità europee riguardanti l'individuazione dei rifiuti.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 vigono le seguenti equiparazioni:

a) i rifiuti di cui alla lettera *a)* del comma 1, corrispondono ai rifiuti urbani, ai rifiuti speciali come definiti rispettivamente nei commi terzo e quarto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. I rifiuti di cui alla lettera *a)* del comma 1 corrispondono altresì ai rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani. Sono considerati rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti non tossici e non nocivi indicati alla lettera *a)*, punto 1.1.1., della delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, integrato dagli accessori per l'informatica. L'elenco dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani può essere modificato ed integrato con decreto del Ministro dell'ambiente;

b) i rifiuti pericolosi di cui alla lettera *b)* del comma 1 corrispondono ai rifiuti speciali tossici e nocivi ed ai rifiuti urbani pericolosi, come definiti nei punti 1.2 e 1.3 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui alla lettera *a)*.

ART. 2.

(Esclusioni).

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) i rifiuti radioattivi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1964, n. 185;

c) i rifiuti risultanti dalla prospezione dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

d) i rifiuti di origine animale, carcasce o parti di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, per i quali valgono le norme di attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990. Viceversa sono disciplinate dalla presente legge le attività di ammasso e deposito dei predetti rifiuti da parte delle imprese che ne effettuano unicamente la raccolta ed il commercio con conseguente rivendita di detti sottoprodotti agli stabilimenti di trasformazione;

e) i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

f) le acque reflue canalizzate e scaricate nei corpi ricettori per le quali valgono le norme di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) i materiali esplosivi in disuso.

CAPO II

PRINCÌPI GENERALI

ART. 3.

(Obblighi delle autorità pubbliche).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, in attuazione delle proprie competenze, adottano le misure appropriate per promuovere:

a) in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

1) lo sviluppo di tecnologie pulite, che, adottando la migliore tecnologia disponibile, permettano un maggiore risparmio di risorse naturali non rinnovabili e risparmi energetici;

2) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti biodegradabili oppure concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

3) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

b) in secondo luogo:

1) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime;

2) l'uso di rifiuti come fonte di energia.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, in attuazione delle proprie competenze, adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare danno all'ambiente e in particolare:

a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, per la fauna e la flora;

b) senza causare inquinamenti da rumori od odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, in attuazione delle proprie competenze, adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

ART. 4.

(Obblighi di smaltimento).

1. Allo smaltimento dei rifiuti, anche pericolosi, esclusi i rifiuti urbani, sono

tenute a provvedere le imprese che possono con priorità:

a) procedere nell'ambito dell'impresa stessa allo smaltimento dei rifiuti, anche pericolosi, provenienti da lavorazioni industriali, secondo le disposizioni vigenti;

b) affidare a terzi pubblici o privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti stessi.

2. Il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto:

a) dal detentore, che consegna i rifiuti ad un raccoglitore privato o pubblico o ad una impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato 5A o 5B;

b) dai detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.

3. È vietato mescolare i rifiuti pericolosi di categorie diverse o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

4. In deroga al comma 3, può essere ammesso che siano mescolati rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materie solamente qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e, in particolare, per rendere più sicuro lo smaltimento o il recupero dei rifiuti suddetti. Tale operazione è soggetta all'autorizzazione di cui agli articoli 10, 14 e 26. L'autorizzazione definisce le condizioni e le tipologie dei rifiuti da mescolare.

5. Qualora i rifiuti siano già mescolati con altri rifiuti, sostanze o materiali, se l'operazione è tecnicamente ed economicamente fattibile ed è soddisfatto quanto disposto all'articolo 3, comma 2, occorre effettuare la separazione.

CAPO III

COMPETENZE

ART. 5.

(Competenze dello Stato).

1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato dalla legislazione vigente

in materia di rifiuti il Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri ministri interessati, provvede a determinare i criteri generali e le misure appropriate per la creazione di una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi.

2. La rete di impianti di smaltimento di cui al comma 1, articolata a livello provinciale e regionale, deve consentire di raggiungere l'obiettivo dell'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti, tenendo conto del contesto geografico nazionale e della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti e di sistemi interconnessi di gestione dei rifiuti in conto proprio, di cui all'articolo 13, comma 1, operanti sul territorio nazionale. In attuazione dell'articolo 5 della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, la rete nazionale deve integrarsi con quella degli altri Stati membri per consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti.

3. Il Ministero dell'ambiente svolge le funzioni riservate alle autorità competenti dal regolamento comunitario relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, in entrata e in uscita dal suo territorio.

4. In attesa della emanazione del decreto ministeriale riguardante gli elenchi dei rifiuti, di cui al comma 2 dell'articolo 1, il Ministro dell'ambiente disciplina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul piano tecnico ed amministrativo, i prodotti scaduti, tra cui i medicinali, avviati in discarica e previsti rispettivamente dalle lettere Q₃ e D₁ degli allegati 1 e 5A.

ART. 6.

(Competenze delle regioni).

1. I piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, previsti dall'articolo 6 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono denominati piani regionali di gestione dei rifiuti. Essi sono elaborati e predisposti sulla base dei piani provinciali di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, di cui agli articoli seguenti, e tengono conto di sistemi interconnessi di gestione dei rifiuti in conto proprio, di cui all'articolo 13, comma 1, operanti sul territorio regionale.

2. I piani regionali debbono prevedere anche misure ed iniziative dirette a contribuire alla realizzazione della rete nazionale di impianti di smaltimento prevista dagli articoli precedenti.

3. Restano ferme le competenze regionali previste dalla legislazione vigente in materia di rifiuti salvo quelle relative agli aspetti autorizzativi, di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che vengono trasferite alle province ai sensi degli articoli seguenti.

ART. 7.

(Competenze delle province).

1. In attuazione delle funzioni previste dall'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province sono preposte alla programmazione, gestione e controllo dei rifiuti. Ad esse competono:

a) la predisposizione e l'aggiornamento, sentiti i comuni e le comunità montane interessati, dei piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti. In attuazione dell'articolo 7 della direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, i piani provinciali prevedono: tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire; la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento; le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti; i luoghi o la tipologia degli impianti per lo smaltimento; la bonifica delle discariche abusive o dismesse; i piani provinciali recepiscono altresì le indicazioni ministeriali e regio-

nali relative alla rete nazionale, ed in particolare per quanto riguarda i sistemi di gestione dei rifiuti in conto proprio. I piani provinciali sono approvati dalla regione e costituiscono la base per la elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti previsti dalla presente legge;

b) l'individuazione, sentiti i comuni e le comunità montane interessati, delle aree idonee in cui realizzare gli impianti di smaltimento, ricorrendo, se del caso, ad accordi interprovinciali. Alla individuazione di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62;

c) il rilascio delle autorizzazioni previste alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

d) il controllo di tutte le fasi di gestione dei rifiuti e delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, avvalendosi di organi tecnici pubblici in relazione alle proprie esperienze e competenze, e avvalendosi, altresì, in attuazione dell'articolo 7 della citata direttiva 91/156/CEE del Consiglio, di persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti. A tal fine è emanato un apposito decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i ministri interessati;

e) l'individuazione, nell'ambito delle aree di cui alla lettera *b)*, dei siti che devono essere utilizzati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto.

ART. 8.

(Pagamento di contributi).

1. Le ditte iscritte all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smalti-

mento, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al regolamento di attuazione emanato con decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1991, sono tenute al pagamento alle province di una somma pari all'ammontare del diritto di iscrizione annuale in qualità di contributo per le spese di controllo.

2. Il pagamento di cui al comma 1 è effettuato entro il mese di gennaio di ogni anno.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita l'Unione delle province d'Italia, sono stabilite le ulteriori modalità di applicazione e quelle di accertamento, verifica e controllo del contributo.

4. I proventi dei contributi, da contabilizzarsi distintamente nei bilanci delle province, debbono essere utilizzati unicamente per il finanziamento delle attività delle province relative al rilascio delle autorizzazioni ed al controllo.

5. L'omissione del pagamento del contributo comporta, oltre alla pena pecuniaria pari al triplo del contributo, la sospensione d'ufficio dall'albo fino a quando non venga effettuato il pagamento.

6. Sono tenuti al pagamento del contributo per le spese di controllo di cui al comma 1 anche i soggetti che gestiscono i rifiuti in conto proprio ed i soggetti indicati nell'articolo 24 del decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, di cui al comma 1.

ART. 9.

(Competenze dei comuni).

1. Ferme restando le competenze riservate ai comuni dalla legislazione vigente in materia di rifiuti, ogni comune può istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, i servizi pubblici integrativi di gestione dei rifiuti. Tali servizi integrativi sono costituiti da:

a) servizio di raccolta di rifiuti speciali;

b) servizio di raccolta differenziata di altri rifiuti, ivi compresi i rifiuti pericolosi, o di particolari categorie di questi a favore di insediamenti agricoli, industriali, artigianali, commerciali, sanitari.

2. I costi dei servizi integrativi sono a carico di ciascun produttore di rifiuti che li conferisce. I costi sono corrisposti al comune o al soggetto che esercita il servizio pubblico sotto forma di tariffa determinata dal comune medesimo in misura tale da coprire il costo del servizio e commisurata alla tipologia del rifiuto, alla sua quantità, alla distanza dal luogo di trattamento e smaltimento.

3. Qualora il comune istituisca i servizi integrativi i produttori sono tenuti a conferire i relativi rifiuti al soggetto che esercita i servizi medesimi, eccetto i casi di autosmaltimento, di gestione in conto proprio e di conferimento a terzi autorizzati dei rifiuti di cui agli articoli seguenti.

CAPO IV

GESTIONE DEI RIFIUTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO

SEZIONE I

GESTIONE DEI RIFIUTI PER CONTO TERZI.

ART. 10.

(Autorizzazione allo smaltimento).

1. Le imprese che effettuano per conto terzi le operazioni elencate nell'allegato 5A debbono ottenere l'autorizzazione della provincia di cui all'articolo 7. Tale autorizzazione deve indicare in particolare:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti;
- b) i requisiti tecnici;
- c) le precauzioni da adottare in materia di sicurezza;
- d) il luogo di smaltimento;
- e) il metodo di trattamento.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può contenere condizioni ed obblighi. L'autorizzazione può essere rifiutata quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente.

ART. 11.

(Albo degli smaltitori).

1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'Albo nazionale degli smaltitori in cui sono iscritte le imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti. Ad esso devono iscriversi le imprese che intendano svolgere per conto terzi le attività di raccolta, trasporto e smaltimento di cui all'articolo 1. L'Albo è articolato in sezioni regionali istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta ed alla istruttoria delle domande di iscrizione delle imprese interessate ed alla trasmissione delle stesse all'Albo. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'Albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni.

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1991, escludendo le attività di raccolta, trasporto e smaltimento svolte in conto proprio e le attività di cui ai numeri 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto n. 324 del 1991.

4. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata attuata la norma di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge 27 marzo 1992,

n. 257, viene istituita la sezione speciale dell'Albo denominata « sezione amianto » secondo le modalità ed i requisiti, ove applicabili, di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324. Le imprese esistenti che operano lo smaltimento e la rimozione dell'amianto, nonché la bonifica delle aree interessate dall'amianto sono tenute a presentare domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le imprese esistenti che operano lo smaltimento e la rimozione dell'amianto, nonché la bonifica delle aree interessate dall'amianto iscritte nella sezione amianto dell'Albo sono obbligate ad effettuare il pagamento alle province del contributo per le spese di controllo, previsto dall'articolo 8, secondo le procedure e le modalità ivi stabilite, in quanto applicabili. Qualora sia necessario fissare specifiche modalità esse sono emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. La commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è integrata da due rappresentanti delle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto e che sono in possesso di qualificate esperienze e conoscenze tecniche. I due rappresentanti sono designati dall'associazione di categoria denominata « Unione imprese difesa ambiente », tenendo conto delle imprese che hanno chiesto la iscrizione oppure iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella sezione speciale amianto dell'Albo di cui al comma 4.

ART. 12.

(Raccolta e trasporto).

1. Per le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale per conto di terzi, l'iscri-

zione all'Albo degli smaltitori per la specifica attività sostituisce l'autorizzazione.

2. Per la raccolta, il trasporto ed il deposito temporaneo, effettuato fuori dello stabilimento di rifiuti pericolosi, le imprese indicano per le varie tipologie di rifiuto i tipi di imballo che devono rispondere alle normative nazionali e comunitarie, e durante il trasporto i rifiuti devono essere etichettati in conformità alle norme internazionali e comunitarie in vigore.

SEZIONE II

GESTIONE DEI RIFIUTI IN CONTO PROPRIO.

ART. 13.

(Definizione di gestione in conto proprio).

1. Si intende per gestione dei rifiuti in conto proprio la gestione eseguita da società o imprese relativamente ai propri rifiuti e da società facenti parte di un gruppo relativamente ai rifiuti prodotti dalle società facenti parte del gruppo stesso.

2. Il riciclo, il reimpiego o il riutilizzo di scarti o derivati di una lavorazione da parte di chi effettua tale lavorazione ed il trasporto dei rifiuti all'interno dello stabilimento di produzione sono considerati attività produttive e pertanto non rientrano nel campo di applicazione della presente legge.

ART. 14.

(Autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti in conto proprio).

1. Le operazioni in conto proprio di cui all'allegato 5A alla presente legge devono essere autorizzate dalla provincia secondo quanto previsto nell'articolo 7. Le autorizzazioni devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 10, comma 1.

ART. 15.

(Autosmaltimento dei rifiuti).

1. Gli stabilimenti o le imprese che provvedono direttamente allo smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione degli stessi sono autorizzati in via generale, purché gli impianti abbiano ottenuto le autorizzazioni previste dalla disciplina sulle emissioni atmosferiche nonché quella per gli scarichi idrici, e purché rispettino le norme tecniche vigenti in materia di autosmaltimento dei rifiuti.

2. Il titolare dello stabilimento o dell'impresa è tenuto a comunicare alla provincia l'inizio dell'attività di cui al comma 1 sessanta giorni prima allegando una relazione tecnica. La provincia è tenuta ad iscrivere i suddetti stabilimenti o imprese in un apposito elenco e ad effettuare un controllo entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività.

ART. 16.

(Raccolta e trasporto di rifiuti in conto proprio).

1. La raccolta e il trasporto di rifiuti, non pericolosi, effettuato in conto proprio, sono soggetti ad una comunicazione alla provincia sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la tipologia dei rifiuti trasportati, i mezzi utilizzati, ed allegando una relazione tecnica sui mezzi stessi. La provincia è tenuta ad iscrivere i suddetti stabilimenti o imprese in un apposito elenco.

2. Per la raccolta e il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi, le imprese devono iscriversi all'albo degli smaltitori di cui all'articolo 11 ed indicare per le varie tipologie di rifiuto i tipi di imballo che dovranno rispondere alle normative nazionali e comunitarie. Durante il trasporto i rifiuti devono essere etichettati in conformità alle norme internazionali e comunitarie in vigore.

ART. 17.

(Accumulo temporaneo dei rifiuti).

1. L'accumulo temporaneo di rifiuti, anche pericolosi, effettuato da imprese nel corso dell'attività o di cicli produttivi è soggetto alla sola autocertificazione, purché sia effettuato all'interno delle aree nelle quali si svolgono le attività, o del perimetro dello stabilimento ove vengono prodotti i rifiuti e costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento, di stoccaggio o di smaltimento autorizzati.

2. I rifiuti devono in ogni caso essere asportati almeno ogni sei mesi e quando superano il 30 per cento dell'insieme delle materie prime lavorate nel corso dei sei mesi.

3. L'accumulo temporaneo deve essere effettuato predisponendo ogni cautela idonea ad evitare l'emanazione di esalazioni moleste ovvero situazioni di pericolo di danno per la salute pubblica e per l'ambiente, con l'osservanza delle prescrizioni impartite in via generale o specifica dall'autorità sanitaria e da quella preposta al controllo dei rifiuti.

Sezione III

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 18.

*(Procedure di autorizzazione
allo smaltimento).*

1. La provincia provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 10, 14 e 26, comma 3, sulla base dei risultati di un'istruttoria condotta mediante apposite conferenze cui partecipano i responsabili degli uffici provinciali competenti, nonché i rappresentanti degli enti locali interessati. Nella conferenza vengono valutate la domanda di autorizzazione e la

documentazione relativa, e vengono acquisiti tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base delle risultanze della conferenza la provincia approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine il richiedente può ricorrere al Ministro dell'ambiente, che convoca la conferenza presso il Ministero stesso entro i successivi sessanta giorni e, sulla base dei risultati, con proprio decreto, concede o nega l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni.

2. L'approvazione resa ai sensi del comma 1 sostituisce ogni altro atto di natura autorizzativa o concessoria di competenza di organi regionali, provinciali e comunali, e, ove formalmente espressa, costituisce variante dello strumento urbanistico generale. In tale ultimo caso essa comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. I progetti relativi agli impianti di eliminazione dei rifiuti pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra di cui alla lettera i) dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, sono soggetti alla procedura di pronuncia di compatibilità ambientale prevista dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349.

ART. 19.

(Rinnovo delle autorizzazioni).

1. Le autorizzazioni sono concesse per un periodo di cinque anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo secondo procedure semplificate fissate dalle regioni. L'attività può continuare nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda è stata tempestivamente presentata.

ART. 20.

(Registri di carico e scarico).

1. Ogni stabilimento o impresa che produce rifiuti o svolge attività di gestione dei rifiuti, o una o più fasi di questa, deve:

a) tenere un registro di carico e scarico in cui siano indicati, la quantità, la natura, l'origine dei rifiuti nonché la destinazione e il mezzo di trasporto;

b) fornire, dietro richiesta, tali informazioni alle autorità competenti o ad un precedente detentore.

2. Il registro di cui al comma 1 deve essere conservato per almeno cinque anni.

3. Le imprese agricole, artigianali, commerciali, industriali e di servizi aventi non più di 15 dipendenti possono sostituire i registri di carico e scarico di cui al comma 1 con la scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, con i registri IVA di acquisto e vendita, oppure con altri registri la cui tenuta sia obbligatoria ai sensi di disposizioni di legge purché essi siano vidimati e integrati da indicazioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti.

4. Sono esentate dalla tenuta dei registri le imprese che producono rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, così come definiti alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 1, nonché rifiuti pericolosi, qualora conferiscano i medesimi rifiuti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, gestito con le forme di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 21.

(Catasto).

1. Sono esentati dalla presentazione delle denunce annuali relative al catasto dei rifiuti, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, le imprese che producono rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, così come definti alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 1, nonché rifiuti pericolosi, qualora conferiscano i medesimi rifiuti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, gestito con le forme di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 22.

*(Formulario di identificazione
dei rifiuti pericolosi).*

1. I rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente le informazioni di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, e successive modificazioni.

ART. 23.

(Accelerazione delle procedure).

1. Fino al 31 dicembre 1994 i soggetti che vogliono realizzare impianti di eliminazione dei rifiuti pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra di cui al comma 3 dell'articolo 18 possono avvalersi, in alternativa alle normali procedure di cui al medesimo articolo 18, della procedura accelerata di cui al presente articolo.

2. Il soggetto presenta domanda al Ministro dell'ambiente, allegando il progetto dettagliato dell'impianto e lo studio di impatto ambientale redatto secondo le norme tecniche riportate negli allegati I e II al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, ove applicabili, inviandone copia alla regione dove ha sede l'impianto, e al Ministero per i beni culturali e ambien-

tali. Entro i successivi sette giorni l'interessato provvede inoltre alla pubblicazione di un avviso al pubblico sugli organi di informazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.

3. La regione provvede a mettere a disposizione del pubblico la documentazione secondo le procedure stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.

4. Nei successivi trenta giorni il Ministro dell'ambiente nomina un istruttore che, avvalendosi anche delle strutture pubbliche, analizza la documentazione ed acquisisce tutti gli elementi relativi alla compatibilità ambientale del progetto. Qualora l'impianto di cui al comma 1 sia soggetto all'obbligo della notifica di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il soggetto presenta anche il rapporto di sicurezza previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

5. Entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione delle documentazioni il Ministro dell'ambiente convoca una conferenza a cui partecipano un rappresentante del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente, l'istruttore di cui al comma 4, con funzione di segretario, tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente, due esperti ciascuno nominati rispettivamente dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per i beni culturali e ambientali, tre esperti nominati della regione e due esperti ciascuno nominati dalla provincia e dal comune interessato. Alla conferenza è invitato un rappresentante del proponente con lo scopo di fornire informazioni o chiarimenti.

6. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali riguardanti gli aspetti di tutela dell'ambiente e quelli relativi a rischi di incidenti rilevanti.

7. I costi della procedura sono a carico del proponente e vengono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente.

CAPO V

GESTIONE DEI RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO

ART. 24.

(Definizione di attività di recupero dei rifiuti).

1. Costituisce attività di recupero dei rifiuti il loro riciclo, reimpiego, riutilizzo ed ogni altra azione tesa a ricavare da essi materie prime o energia.

ART. 25.

(Individuazione delle attività di recupero dei rifiuti).

1. Le attività relative ai rifiuti, anche pericolosi, che rientrano tra quelli elencati negli allegati 6 e 8, sono considerate a tutti gli effetti operazioni di recupero come definite all'allegato 5 B alla presente legge ed all'articolo 24.

2. Coloro che intendono effettuare operazioni per il recupero dei rifiuti che non rientrano tra quelle elencate nell'allegato 6, presentano al Ministro dell'ambiente domanda di inserimento del residuo che intendono recuperare e del relativo processo nell'elenco di cui all'allegato 6.

3. La domanda deve essere corredata da una relazione esplicativa contenente dati sulle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende recuperare, con particolare riguardo al valore limite di sostanze pericolose in esso contenute, nonché da una descrizione degli impianti utilizzati, da un'attestazione di uniformità degli stessi alle vigenti normative per la tutela ambientale e, in modo specifico, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, è costituita una commissione tecnica per l'istruttoria delle domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, alla quale partecipano esperti di elevata qualificazione tecnica, designati dagli stessi Ministri.

5. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione di cui al comma 4, aggiorna l'elenco di cui all'allegato 6 ogni sei mesi con l'inserimento dei rifiuti provenienti da processi di recupero ritenuti rispondenti ai criteri di cui all'articolo 24, nonché di quelli proposti almeno sei mesi prima dagli interessati ai sensi del comma 2, salvo che, con provvedimento motivato, siano stati ritenuti non corredati da sufficiente documentazione tecnica o non garantiscano una sufficiente tutela dell'ambiente.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, aggiorna con proprio decreto, nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge, gli allegati 6 e 8 in relazione ai rifiuti riportati nella « Lista verde » acclusa alla decisione 30 marzo 1992 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti destinati ad operazioni di valorizzazione, di cui all'allegato 7 alla presente legge.

7. I costi dell'istruttoria sono a carico del proponente e sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissate le indennità da corrispondere al presidente della commissione di cui al comma 4 e agli esperti.

ART. 26.

(Disciplina dell'attività di recupero di materie prime dai rifiuti).

1. Le attività di recupero dei rifiuti indicati all'allegato 6 si intendono autorizzate, a condizione che siano rispettati gli adempimenti di cui al presente articolo.

2. Chi intenda esercitare le attività di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione almeno trenta giorni prima dell'inizio alla provincia, corredando detta comunicazione di una relazione sulle caratteristiche del processo che intende attuare, sulle attrezzature che saranno impiegate e sulla conformità degli impianti alla normativa in materia di tutela ambientale.

3. Chi intenda esercitare attività di recupero di rifiuti che non rientrano tra quelli elencati nell'allegato 6 presenta alla provincia una domanda di autorizzazione corredata dagli elaborati di cui al comma 3 dell'articolo 25; con provvedimento motivato l'autorità competente rilascia o nega l'autorizzazione richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Le imprese devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare alla regione o all'ente delegato, entro il mese di febbraio di ogni anno, le tipologie e le quantità dei residui trattati o dei materiali recuperati desunti dai predetti registri con riferimento all'anno precedente.

5. I rifiuti destinati al recupero devono essere accompagnati durante il trasporto da una scheda di identificazione firmata dal responsabile dell'impresa e dall'addetto al trasporto. La scheda deve essere controfirmata da persona a ciò espressamente delegata dall'impresa destinataria.

6. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto i contenuti dei registri di carico e scarico di cui al comma 4 e della scheda di identificazione di cui al comma 5 nonché i relativi documenti sostitutivi. Con il medesimo decreto sono individuati i rifiuti non soggetti ai sud-

detti adempimenti. Sono comunque esentate dalla comunicazione di cui al comma 2, dalla tenuta dei registri di carico e scarico di cui al comma 4 e delle schede di identificazione di cui al comma 5, rimanendo soggette alla sola comunicazione dei dati generali annuali inerenti la tipologia dei rifiuti, le attività di recupero di rifiuti che:

a) abbiano un utilizzo economico;

b) siano trasferiti tra società facenti parte di un gruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera i), o siano ceduti per la commercializzazione in base a precise e normalizzate specifiche merceologiche o tecniche;

c) siano utilizzati senza pretrattamenti di natura chimica nei processi produttivi.

7. L'utilizzo dei rifiuti di cui al comma 6 deve essere compatibile con la vigente legislazione ambientale.

8. In attesa dell'emanazione del regolamento comunitario, all'esportazione ed all'importazione dei rifiuti indicati nell'elenco di cui all'allegato 6 si applicano le norme di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457.

9. I rifiuti indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 dell'allegato 6 non sono soggetti alle prescrizioni dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457. Non sono altresì soggetti alle medesime prescrizioni i rifiuti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6.

10. Le importazioni e le esportazioni dei rifiuti indicati nel comma 9 e dei rifiuti riportati nell'allegato 7 sono soggette a tutte le disposizioni e i controlli normalmente applicati nelle transazioni commerciali. Le integrazioni e le modificazioni apportate alla « Lista verde » dei rifiuti, di cui al comma 6 dell'articolo 25, dagli organismi OCSE o comunitari, sono recepite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle variazioni medesime.

11. I componenti di macchine e materiali tolti in opera e restituiti al produttore, o ad un suo delegato, per controlli di qualità o per obblighi di garanzia, viaggiano con una scheda tecnica di identificazione che può essere sostituita dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

12. I cascami tessili reimpiegati in lavorazioni dello stesso tipo sono esclusivamente tenuti all'obbligo della scheda di identificazione indicante la natura, la quantità, la qualità, la provenienza e la destinazione dei cascami. La scheda che accompagna i cascami durante il trasporto può essere sostituita dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

13. È istituita la sezione speciale dell'Albo denominata « sezione recupero » secondo le modalità ed i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, ove applicabili. Le imprese esistenti che svolgono a titolo professionale attività di raccolta o trasporto di rifiuti destinati al recupero sono tenute a presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di iscrizione all'Albo. Le nuove imprese presentano la domanda di iscrizione sessanta giorni prima dell'inizio della propria attività.

14. L'iscrizione alla « sezione recupero » di cui al comma 13 sostituisce, per la specifica attività, l'autorizzazione eventualmente richiesta da norme vigenti in materia di rifiuti.

ART. 27.

(Disciplina dell'attività di recupero di energia dai rifiuti).

1. Gli impianti che producono energia, utilizzata ad uso diretto o impiegata all'esterno dell'impianto medesimo o del processo produttivo, nonché gli impianti con reazioni e trasformazioni ad alta temperatura, possono impiegare come combustibili, anche in combustione mista, i rifiuti indicati nell'allegato 8.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono soggetti:

a) alle disposizioni degli articoli 24, 25, 26;

b) alle norme tecniche riportate nell'allegato 8;

c) ai limiti di emissione fissati nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per lo specifico impianto.

3. Qualora l'impiego come combustibile dei rifiuti indicati nell'allegato 8 comporti modifica sostanziale, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dal punto 21) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989, il titolare dell'impianto presenta domanda di autorizzazione sulla base delle procedure previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

4. Per il controllo degli impianti di cui al comma 1 per i quali è stata fornita comunicazione alla provincia, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, la provincia si avvale, mediante convenzione, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) o dell'Istituto superiore di sanità o dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli oneri per l'esecuzione dei controlli sono a carico del titolare degli impianti e sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri interessati.

5. L'autorizzazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si intende concessa se non rifiutata entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, qualora riguardi le emissioni provenienti da impianti con potenzialità termica non superiore a 6 MW che utilizzano come combustibili anche i rifiuti indicati nell'allegato 8 per la produzione combinata di energia elettrica e di calore.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, nell'ambito delle finalità della presente legge, è modificato ed integrato il contenuto dell'allegato 8 anche per adeguarlo alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche.

CAPO VI

RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 28.

(Raccolta differenziata dei rifiuti).

1. La regione, le provincie ed i comuni, in attuazione delle proprie competenze previste dalla legislazione vigente in materia di rifiuti e dalle norme della presente legge, provvedono a dare concreta attuazione alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, tenendo conto degli indirizzi generali stabiliti con il decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1991.

2. La raccolta differenziata è organizzata per raggiungere in particolare le seguenti finalità di ordine ambientale:

a) diminuire il flusso dei rifiuti urbani destinato allo smaltimento tal quale senza alcuna preventiva selezione;

b) favorire la valorizzazione dei rifiuti urbani attraverso la produzione di composti dalla frazione umida e il recupero di materiale ed energia dalla frazione secca;

c) separare i rifiuti generati dagli imballaggi, come definiti all'articolo 33, provenienti dal sistema di raccolta pubblica.

ART. 29.

*(Obbligo di smaltimento
e recupero dei rifiuti urbani).*

1. A partire da due anni dalla pubblicazione dei piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti e, comun-

que, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune è tenuto ad attuare, direttamente o tramite le forme di gestione dei servizi pubblici indicate all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la valorizzazione dei rifiuti urbani come indicata al comma 2 dell'articolo 28.

2. I gestori degli impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti sono obbligati a ritirare, a partire dalla data di cui al comma 1, soltanto rifiuti urbani selezionati o valorizzati, secondo quando previsto dall'articolo 28.

3. Gli impianti di termodistruzione di rifiuti urbani, senza alcun trattamento preventivo, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a proseguire l'attività sino all'esaurimento tecnico dell'impianto.

4. I gestori che non osservano le prescrizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 10 milioni e con la sospensione dall'Albo degli smaltitori di cui all'articolo 11 per un periodo di due anni.

CAPO VII

CONSORZI OBBLIGATORI PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

ART. 30.

*(ConSORZI obbligatori
per il riciclaggio dei rifiuti).*

1. Possono essere istituiti consorzi obbligatori per il riciclaggio dei rifiuti, anche pericolosi, individuati con legge o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La funzione del consorzio consiste nel favorire la trasformazione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti anche attraverso lo studio di soluzioni innovative.

2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro e può avere articolazione regionale. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle strutture commerciali, industriali ed associative esistenti, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, di norma i produttori di beni, indicando eventualmente la soglia minima di presenza sul mercato nazionale al di sotto della quale non sussiste l'obbligatorietà della partecipazione, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione del consorzio. Lo statuto del consorzio, deliberato da una commissione composta da rappresentanti di tutti i soggetti chiamati a fare parte del consorzio stesso, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il consorzio provvede a svolgere le seguenti funzioni:

a) individuare i mercati in cui possono essere recuperati i rifiuti, anche pericolosi, sia come materiali sia come energia, dando preferenza ai primi;

b) individuare i possibili flussi dei rifiuti dalla raccolta al recupero o allo smaltimento;

c) individuare ed elencare le imprese in grado di svolgere tale attività;

d) promuovere l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta.

4. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 3, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti, il consorzio può definire accordi-quadro con enti pubblici o privati a cui fanno riferimento le imprese interessate, e sovvenzionare le attività che, anche se indispensabili al raggiungimento degli obiettivi di recupero, non siano in grado, sulla base delle condizioni del mercato, di assicurare un ritorno economico soddisfacente.

5. Per assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti può essere istituito un contributo

di riciclo sul prezzo di vendita dei beni conferibili al consorzio, in relazione al contenuto, da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori dei beni stessi. Tale contributo dovrà essere versato direttamente al consorzio dai produttori dei beni stessi.

6. Nell'ambito dello statuto di ogni consorzio devono essere disciplinati:

a) la determinazione e l'utilizzazione del contributo di riciclo;

b) le eventuali etichettature che devono essere utilizzate per i materiali da riciclare;

c) gli eventuali depositi cauzionali e le loro modalità di restituzione, da fissare nella distribuzione dei beni oggetto del consorzio;

d) le eventuali riserve da destinare allo sviluppo tecnologico ed impiantistico dei sistemi di riciclaggio;

e) le modalità di informazione dei consumatori.

7. Con regolamento emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, è stabilita la destinazione di riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di contratti di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali.

8. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

9. Ai fini della prima applicazione della presente legge sono istituiti i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei seguenti oggetti e sostanze:

a) autovetture e veicoli per trasporto merci fino a 25 quintali PTT;

b) tubi catodici e prodotti, che li impiegano, anche importati;

c) frigoriferi e sistemi refrigeranti anche importati.

10. I consorzi obbligatori istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad adeguare, se necessario, gli statuti e l'organizzazione.

11. I consorzi obbligatori già esistenti e quelli da istituire non hanno fini di lucro e sono gestiti da soggetti chiamati a farne parte secondo quanto stabilito dal comma 2.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono costituiti uno o più comitati di sorveglianza sull'operato dei consorzi.

13. I comitati di sorveglianza sull'operato dei consorzi verificano la congruità del contributo di riciclo in relazione all'uso dei proventi relativi ed il perseguimento degli obiettivi consortili; i comitati sono composti da cinque membri e sono presieduti da un consigliere di Stato o da un avvocato dello Stato. Il presidente è designato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, designano ciascuno un proprio esperto.

14. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissate le indennità da corrispondere al presidente del comitato ed agli esperti.

ART. 31.

(Contributo di riciclo).

1. Il contributo di riciclo è determinato annualmente dai consorzi obbligatori per il riciclaggio dei rifiuti di cui all'articolo 30.

2. La misura, i tempi, le modalità, la graduazione del contributo di riciclo sono fissati da ciascun consorzio in relazione ai costi effettivi di gestione.

3. Il consorzio nazionale della plastica estende la sua competenza a tutti gli imballaggi di plastica come definiti all'articolo 33.

4. Per consentire la piena operatività del consorzio nazionale della plastica il contributo di riciclo è calcolato sull'im-

porto netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di imballaggi nonché di manufatti semilavorati importati destinati al mercato interno.

5. Il contributo di riciclo di cui all'articolo 9-*quater*, comma 7, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è fissato dal consorzio nazionale della plastica ai sensi del comma 2.

6. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è abrogato.

ART. 32.

(Disposizioni speciali per il consorzio per lo smaltimento e il recupero di autovetture e veicoli per trasporto merci fino a 25 quintali).

1. Partecipano al consorzio per lo smaltimento e il recupero di autovetture e veicoli per trasporto merci fino a 25 quintali PTT i produttori e gli importatori di autovetture e veicoli per trasporto merci fino a 25 quintali PTT in ragione delle quote di mercato riferite all'ultimo anno disponibile. Fanno parte del consiglio di amministrazione, oltre ai membri eletti dagli associati, un rappresentante dell'associazione nazionale demolitori di autoveicoli ed un rappresentante dell'associazione frantumatori nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso, deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato ai sensi dell'articolo 10 ed iscritto ad una sezione speciale dell'Albo degli smaltitori.

3. La demolizione di un veicolo a motore può avvenire soltanto dopo la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA). La domanda di cancellazione deve essere corredata da un'attestazione di presa in carico del veicolo da parte di un centro autorizzato di cui al comma 2. Il veicolo si considera cancellato dal PRA

a partire dal giorno successivo alla data di accettazione della domanda. Il PRA deve dare comunicazione ai centri autorizzati di raccolta dell'avvenuta radiazione.

4. Il centro autorizzato, prima di procedere alle operazioni di recupero e demolizione, deve provvedere alla messa in sicurezza del veicolo nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.

5. Il centro autorizzato è obbligato a ritirare ogni veicolo da demolire. Le spese per la messa in sicurezza sono a carico del proprietario del veicolo, e la relativa tariffa è stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del consorzio.

6. I centri autorizzati, nel rispetto delle vigenti norme ambientali, possono essere insediati, oltre che nei siti appositamente individuati allo scopo, anche nelle aree a destinazione industriale o artigianale e nelle zone adibite a servizi ed attrezzature pubbliche di interesse generale ed a servizi ed impianti tecnologici.

CAPO VIII.

RECUPERO DEI RIFIUTI GENERATI DAGLI IMBALLAGGI

ART. 33.

(Definizioni in materia di imballaggi).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) imballaggio: i prodotti fabbricati con materiali di qualsiasi natura che sono impiegati per il contenimento, la protezione, la commercializzazione, la consegna, la presentazione e la conservazione di merci e di beni di consumo;

b) imballaggio per le vendite o imballaggio primario: qualsiasi imballaggio concepito per costituire un esemplare di vendita per l'utilizzatore finale o per il consumatore presso il luogo d'acquisto;

c) imballaggio per raggruppamento o imballaggio secondario: qualsiasi imballaggio concepito per costituire presso il luogo di acquisto un raggruppamento di un certo numero di esemplari per la vendita, sia che questi vengano venduti all'utilizzatore finale o al consumatore sia che serva soltanto per riempire gli scaffali presso il punto di vendita. Tale imballaggio può essere rimosso dal prodotto senza influenzare le sue caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: qualsiasi imballaggio concepito per facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di prodotti per la vendita o imballaggi raggruppati, al fine di impedire movimentazione fisica e danni durante il trasporto;

e) rifiuti generati dagli imballaggi: qualsiasi imballaggio o materiale impiegato per l'imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti forniti dalla presente legge;

f) recupero dei rifiuti generati dagli imballaggi: tutte le operazioni previste dall'allegato 5 B alla presente legge riguardanti i rifiuti di cui alla lettera b).

ART. 34.

(Esclusioni in materia di imballaggi).

1. Le aziende che utilizzano imballaggi per il trasporto sono escluse dalle norme del presente capo. Esse sono tenute a ridurre al minimo i rifiuti generati dagli imballaggi per il trasporto.

2. I Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuovono un'indagine diretta a stimare e valutare l'impiego degli imballaggi per il trasporto, redigono una relazione sull'argomento e propongono un eventuale regolamento del settore degli imballaggi per il trasporto.

ART. 35.

(Obblighi in materia di imballaggi).

1. I produttori, gli utilizzatori, i commercianti e gli importatori di imballaggi sono tenuti, ai fini di ridurre l'impatto

ambientale dei rifiuti generati dagli imballaggi, ad uno dei seguenti obblighi:

a) predisporre un sistema di ritorno tramite deposito;

b) programmare e realizzare un sistema di raccolta sul territorio nazionale;

c) partecipare obbligatoriamente tramite rappresentanti delle associazioni di categorie rappresentative dei soggetti obbligati, al consorzio nazionale eco-imballaggi, di cui all'articolo 36, e collaborare finanziariamente all'attività del consorzio medesimo.

ART. 36.

(Consorzio nazionale eco-imballaggi).

1. Il consorzio nazionale eco-imballaggi ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro, opera con articolazioni regionali ed è gestito dai soggetti chiamati a farne parte. Il consorzio svolge anche compiti di programmazione, di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale delle attività inerenti la materia dei rifiuti generati dagli imballaggi.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, è promossa la costituzione del consorzio e ne è approvato lo statuto, predisposto da una commissione formata dai soggetti che lo compongono. Previa definizione della soglia minima di presenza sul mercato, nel consorzio deve essere assicurata la rappresentanza dei soggetti obbligati proporzionalmente alla quantità di materiale degli imballaggi presenti sul mercato nazionale.

3. Lo statuto deve disciplinare i seguenti obiettivi:

a) assegnare agli imballaggi dei componenti del consorzio un marchio di qualità ecologica;

b) assicurare il recupero dei rifiuti generati dagli imballaggi;

c) prendere accordi con le municipalità per migliorare i sistemi di raccolta pubblica, per la selezione e la destina-

zione finale dei rifiuti generati da imballaggi ed accordi con le municipalità, i consorzi nazionali obbligatori di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ove interessati, e l'industria dell'imballaggio, per avviare azioni dirette alla valorizzazione dei materiali selezionati tramite il riciclaggio, il recupero energetico, il compostaggio e la produzione di combustibile derivato dai rifiuti.

ART. 37.

(Marchio di qualità ecologica).

1. Il consorzio nazionale eco-imballaggi di cui all'articolo 36 assegna agli imballaggi dei propri componenti il marchio di qualità ecologica sulla base, per quanto possibile, dei contenuti e delle procedure di cui al regolamento 880/92/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1992.

2. La valutazione dell'impatto ambientale degli imballaggi viene effettuata tenendo conto del ciclo di vita dei prodotti e dei parametri riportati nell'allegato I al regolamento 880/92/CEE di cui al comma 1.

3. Il marchio di qualità ecologica degli imballaggi indica la quantità di rifiuti, di emissioni ed immissioni inquinanti, nonché di energia consumata per unità di prodotto confezionato.

ART. 38.

(Contributo imballaggi).

1. Per assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo espresso in lire per quantità di rifiuti generati, di emissioni e di immissioni inquinanti e di energia consumata in rapporto all'unità di prodotto confezionato.

2. I proventi dei contributi sono finalizzati prioritariamente a:

a) promuovere studi sull'analisi del ciclo vitale e del bilancio ecologico degli imballaggi;

b) finanziare la selezione dei rifiuti generati dagli imballaggi provenienti dal sistema di raccolta pubblica;

c) avviare iniziative di formazione ed informazione della collettività;

d) incentivare l'impiego di materiali riciclati o dell'energia recuperata;

e) finanziare la ricerca e lo sviluppo di nuove tecniche di recupero dei rifiuti generati dagli imballaggi.

3. Il consorzio nazionale eco-imballaggi determina l'entità del contributo in misura proporzionale all'impatto ambientale complessivo indicato nel marchio di qualità ecologica, di cui all'articolo 37.

ART. 39.

(Obiettivi di recupero).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati ed aggiornati gli obiettivi di recupero dei rifiuti generati dagli imballaggi in conformità con gli analoghi obiettivi stabiliti con direttive e regolamenti della Comunità europea. Con il medesimo decreto sono emanati ed aggiornati gli obiettivi che i soggetti economici di cui all'articolo 35 sono tenuti a raggiungere qualora scelgano di seguire i sistemi previsti alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo 35.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 restano in vigore le norme di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

ART. 40.

(Rapporto con i consorzi per il riciclaggio di contenitori).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

sono emanate norme di raccordo tra il consorzio nazionale eco-imballaggi ed i consorzi per il riciclaggio dei contenitori, di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

2. I consorzi per il riciclaggio dei contenitori istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad adeguare, se necessario, gli statuti e l'organizzazione, l'entità e le modalità del contributo di riciclo di cui all'articolo 31, in relazione ai compiti e agli obiettivi del consorzio nazionale eco-imballaggi di cui diventano membri di diritto.

ART. 41.

(Comitato di sorveglianza).

1. È istituito il comitato di sorveglianza e verifica dell'operato del consorzio nazionale eco-imballaggi, composto da due membri in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità. Il comitato è presieduto da un magistrato designato dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, di cui al capo III della legge 27 aprile 1982, n. 186.

ART. 42.

(Sanzioni).

1. Qualora non siano raggiunti gli obiettivi di recupero, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 41, è fissato il pagamento di contributi, per ogni gruppo omogeneo di imballaggi per i quali si registrino inadempienze, da destinare a finalità ecologiche. Con il medesimo decreto è fissato, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il pagamento di contributi per ogni gruppo omogeneo di imballaggi oggetto

dei sistemi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 35. Anche i proventi di tali contributi sono destinati a finalità ecologiche.

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 43.

(Norme transitorie).

1. Le norme tecniche generali emanate in applicazione delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme tecniche generali da adottarsi ai sensi della presente legge.

2. Le autorizzazioni ed i permessi concessi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla loro naturale scadenza e, fino all'emanazione dei provvedimenti o fino all'espletamento degli adempimenti sostitutivi previsti dalla presente legge, possono essere rinnovati alle medesime condizioni per un periodo massimo di tre anni.

ART. 44.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati l'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, relativamente alla definizione di smaltimento, l'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

CAPO X

DELEGA AL GOVERNO

ART. 45.

(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico in materia di rifiuti).

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'ambiente,

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di principi e criteri direttivi di cui al comma 2, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di rifiuti nel quale siano raccolte, coordinate ed integrate le disposizioni legislative vigenti nel settore della disciplina dei rifiuti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione allo Stato, secondo i principi della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle competenze normative e di coordinamento per l'attuazione dei regolamenti e delle direttive della Comunità europea;

b) riserva allo Stato dei poteri di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della citata legge n. 400 del 1988;

c) attribuzione alle regioni di competenze non espressamente riservate allo Stato;

d) attribuzione alle province e ai comuni delle competenze stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e di quelle previste dalla presente legge;

e) adeguamento della disciplina in materia di autorizzazioni e controllo della gestione dei rifiuti:

1) mantenendo o introducendo procedimenti di autorizzazione nei casi nei quali il regime di autorizzazione sia previsto come obbligatorio da regolamenti o direttive della Comunità economica europea;

2) sottoponendo gli altri casi ad obbligo di notifica o di certificazione affidata a soggetti di certificazione delle attività di gestione dei rifiuti, come definita nella presente legge, i cui requisiti ed il cui elenco sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato, e della sanità, entro la stessa data di pubblicazione del decreto legislativo di cui al comma 1;

f) semplificazione, anche innovando quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti, come definita dalla presente legge, prevedendo:

1) il ricorso, nei casi in cui le competenze siano ripartite fra amministrazioni centrali, regioni o province autonome, province e comuni, a termini entro i quali emanare gli atti ed a conferenze di servizi, nonché la facoltà di introdurre ipotesi di prosecuzione dell'*iter* procedurale o autorizzativo indipendentemente dall'acquisizione del parere del componente della conferenza di servizi;

2) l'introduzione per specifici casi dell'autocertificazione da parte del responsabile tecnico o del titolare dell'azienda, e del rilascio delle autorizzazioni, licenze, visti o concessioni qualora sia decorso il termine senza che sia stato comunicato il parere motivato di diniego o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie con la richiesta di ulteriori informazioni da presentare una sola volta entro un termine prestabilito;

3) la semplificazione delle richieste di elementi tecnici da parte della pubblica amministrazione per le piccole aziende operanti soprattutto nei settori dell'artigianato, dei servizi e del commercio;

4) l'adozione di sanzioni amministrative per le inadempienze connesse alla mancata presentazione di domande di autorizzazione entro i termini perentori previsti dalla legislazione sui rifiuti.

ALLEGATO 1

(v. articolo 1)

CATEGORIE DI RIFIUTI

- Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
- Q2 Prodotti fuori norma
- Q3 Prodotti scaduti
- Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, eccetera contaminati in seguito all'incidente in questione
- Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, eccetera)
- Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esauriti, eccetera)
- Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, eccetera)
- Q8 Residui dei processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, eccetera)
- Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, eccetera)
- Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura)
- Q11 Residui provenienti dalla estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, eccetera)
- Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, eccetera)
- Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
- Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, eccetera)
- Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
- Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

ALLEGATO 2

(v. articolo 1)

CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI
IN BASE ALLO LORO NATURA O ALL'ATTIVITÀ CHE LI HA
PRODOTTI (*) (I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA
DI LIQUIDO, DI SOLIDO O DI FANGO)

Allegato 2.A

Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato 4 e che consistono in:

1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, eccetera)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, eccetera)
11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, eccetera)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, eccetera)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive

(*) Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato 3 sono fatte intenzionalmente.

16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati
18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate

Allegato 2.B

Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato 3, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato 4 e consistenti in:

19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi
21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25. Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici
28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, eccetera) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33
29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
31. Residui da decarbonazione
32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura
34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
35. Materiale contaminato
36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, eccetera) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato 3
37. Accumulatori e pile elettriche
38. Oli vegetali
39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato 4
40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencato nell'allegato 3 e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato 4.

ALLEGATO 3

(v. articolo 1)

COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO 2 B QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO 4 (*)

Rifiuti aventi come costituenti:

- C1 Berillio, composti di berillio
- C2 Composti del vanadio
- C3 Composti del cromo esavalente
- C4 Composti del cobalto
- C5 Composti del nickel
- C6 Composti del rame
- C7 Composti dello zinco
- C8 Arsenico, composti dell'arsenico
- C9 Selenio, composti del selenio
- C10 Composti dell'argento
- C11 Cadmio, composti del cadmio
- C12 Composti dello stagno
- C13 Antimonio, composti dell'antimonio
- C14 Tellurio, composti del tellurio
- C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
- C16 Mercurio, composti del mercurio
- C17 Tallio, composti del tallio
- C18 Piombo, composti del piombo
- C19 Solfuri inorganici
- C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
- C21 Cianuri inorganici
- C22 I seguenti metalli alcalini o alcalini-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
- C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida

(*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato 2 sono fatte intenzionalmente.

- C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
- C25 Amianto (polvere e fibre)
- C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
- C27 Metallocarbonili
- C28 Perossidi
- C29 Clorati
- C30 Perclorati
- C31 Azoturi
- C32 PCB e/o PCT
- C33 Composti farmaceutici o veterinari
- C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, eccetera)
- C35 Sostanze infettive
- C36 Oli di creosoto
- C37 Isocianati, tiocianati
- C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, eccetera)
- C39 Fenoli, composti fenolati
- C40 Solventi alogenati
- C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
- C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato
- C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici
- C44 Ammine alifatiche
- C45 Ammine aromatiche
- C46 Eteri
- C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato
- C48 Composti organici dello zolfo
- C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati
- C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate
- C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato.

ALLEGATO 4

(v. articolo 1)

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

- H1 « Esplosivo »: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene
- H2 « Comburente »: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica
- H3-A « Facilmente infiammabile »: sostanze e preparati:
— liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
— che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
— solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
— gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
— che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
- H3-B « Infiammabile »: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C
- H4 « Irritante »: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria
- H5 « Nocivo »: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata
- H6 « Tossico »: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte
- H7 « Cancerogeno »: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- H8 « Corrosivo »: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
- H9 « Infettivo »: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
- H10 « Teratogeno »: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza
- H11 « Mutageno »: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
- H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
- H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate
- H14 « Ecotossico »: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo « tossico » (e « molto tossico »), « nocivo », « corrosivo » e « irritante » è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (G.U.C.E. n. L 196 del 16 agosto 1967, pag. 1), nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio (G.U.C.E. n. L 259 del 15 ottobre 1979, pag. 10).

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche « cancerogeno », « teratogeno » e « mutageno » e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II. D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione (G.U.C.E. n. L 257 del 16 settembre 1983, pag. 1)

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III (G.U.C.E. n. L 257 del 16 settembre 1983, pag. 1).

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (G.U.C.E. n. L 251 del 19 settembre 1984, pag. 1) o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

ALLEGATO 5 A

(v. articolo 1)

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

- D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio, messa in discarica, eccetera)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o di fanghi nei suoli, eccetera)
- D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, eccetera)
- D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o bacini, eccetera)
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, eccetera)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente allegato
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente allegato (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, eccetera)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, eccetera)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente allegato
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente allegato
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

N.B. Nel presente allegato sono ricapitolate le operazioni di smaltimento così come esse sono effettuate in pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

ALLEGATO 5 B

(v. articolo 1)

OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA POSSIBILITÀ
DI RICUPERO (*)

- R1 Ricupero o rigenerazione dei solventi
- R2 Riciclo o ricupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
- R3 Riciclo o ricupero dei metalli o dei composti metallici
- R4 Riciclo o ricupero di altre sostanze inorganiche
- R5 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R6 Ricupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R7 Ricupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R8 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R9 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche, salvo nel caso di rifiuti esclusi appositamente
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una qualunque delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nel presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nei luoghi in cui sono prodotti.

(*) N.B. — Nel presente allegato sono ricapitolate le operazioni di ricupero così come esse sono effettuate in pratica. I rifiuti devono essere ricuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

ALLEGATO 6

(v. articolo 25)

PRIMO ELENCO DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO
DI MATERIE PRIME1. *Carta - Cartone - Poliaccoppiati.*

Provenienza: raccolta differenziata RSU in contenitori appositi; altre raccolte differenziate; imballaggi e contenitori; scarti cellulosici delle industrie cartarie, cartotecniche, della trasformazione della carta e cartone, grafiche e di legatoria e allestimento, giornalame, libri, stampati resi usati e/o invenduti e/o deteriorati, scarti e cascami di lavorazione degli imballaggi poliaccoppiati costituiti da carta, polietilene ed alluminio.

Destinazione: industria cartaria, industria trasformatrice di materie plastiche.

2. *Vetro sia integro che in rottami.*

Provenienza: raccolta differenziata di RSU; altre raccolte differenziate; sfridi industriali.

Destinazione: industria vetraria; industria ceramica.

3. *Metalli ferrosi e non ferrosi.*

Provenienza: raccolta differenziata di RSU; sfridi e scarti industriali; imballaggi, fusti, latte, vuoti; rottamazione di manufatti, apparecchiature e macchinari; scarti di residui di magazzino, di materie prime o prodotti non rispondenti a specifiche tecniche convenute tra produttore e consumatore. Schiumature da forni fusori di metalli. Colaticci da operazioni di colata di metalli. Polveri; scorie da industrie metallurgiche non ferrose.

Destinazione:

a) metalli ferrosi - acciaierie e fonderie;

b) metalli non ferrosi: industrie metallurgiche non ferrose per riutilizzo e fonderie di prima e seconda fusione.

4. *Resine artificiali e sintetiche.*

Provenienza: raccolta differenziata di RSU; altre raccolte differenziate; sfridi industriali; imballaggi e contenitori.

Destinazione: industrie trasformatrici di materie plastiche; industrie delle fibre chimiche; industria tessile, additivazione bitumi.

5. *Residui anche vegetali e ritagli di fibre. Filati e tessuti di tipo naturale, artificiale e sintetico.*

Provenienza: industria tessile e raccolta.

Destinazione: industria tessile, delle fibre cartarie, farmaceutica e cosmetica.

6. *Materiali inerti di natura lapidea.*

Provenienza: sfridi e rottami di laterizio di ceramica cotta e di ceramica cruda non smaltata; materiali provenienti da scavi, laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non provenienti dalla frantumazione di materiali da demolizione e costruzioni purché privi di amianto.

Destinazione: attività di produzione di miscele e conglomerati destinati al ripristino ambientale o all'edilizia; industria ceramica; cementerie; rilevati e sottofondi stradali.

7. *Scarti e ritagli di cuoio e pellame.*

Provenienza: industria calzaturiera, della pelletteria e dell'abbigliamento in generale.

Destinazione: industria calzaturiera della pelletteria e dell'abbigliamento in generale.

8. *Scarti e truciolame di legno non trattato.*

Provenienza: industria della falegnameria e carpenteria

Destinazione: industria della falegnameria e carpenteria; industria cartaria

9. *Pallets.*

Provenienza: settori dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura

Destinazione: riutilizzo diretto pannellifici

10. *Gomma - Lavorazione - Trasformazione.*

Provenienza: cascami (sfridi, polvere, raspatura, spellatura, ritagli) e scarti di prodotti in gomma (naturale e sintetica, vulcanizzata e non); spezzoni di cavi ricoperti di gomma e plastica

Destinazione: industria della gomma per riutilizzo, rigenerazione, macinazione, eccetera; industria di recupero di metalli non ferrosi, industrie di recupero della plastica

11. Materiali assimilabili inerti.

Provenienza: calci di defecazione; solfato di calcio da neutralizzazione eluiti resini; pietrisco di vagliatura del calcare; scarti di vagliatura latte calce

Destinazione: ripristino ambientale e/o produzione di leganti e materiali da costruzione in genere

12. Mastice e collanti in genere.

Provenienza: industria imballaggi metallici

Destinazione: industria e rivestimenti sintetici

13. Ceneri volanti e pesanti.

A) Da combustione di carbone

Provenienza: centrali termoelettriche

Destinazione: cementerie, industria dei conglomerati cementizi dei calcestruzzi e dei prodotti per l'edilizia in generale. Rilevati e sottofondi stradali. Recupero ambientale controllato

B) Da combustione di oli minerali

Provenienza: centrali termoelettriche

Destinazione: estrazione del vanadio; industria dei conglomerati cementizi, dei calcestruzzi e dei prodotti per l'edilizia in generale. Recupero ambientale controllato

14. Loppe d'alto forno granulate e scorie di fusione.

Provenienza: acciaierie, industria metallurgica, produzione fosforo

Destinazione: cementerie, attività di produzione di miscele e conglomerati destinati all'edilizia e ai riempimenti. Rilevati e sottofondi stradali

15. Gessi chimici.

Provenienza: impianti di desolforazione, produzione fosfati, produzione acido fluoridrico, gessi rossi di produzione di biossido di titanio, neutralizzazione dell'acido solforico proveniente dalla produzione di viscosa (rayon).

Destinazione: cementerie, industria dei prodotti per l'edilizia.

16. *Gessi chimici bianchi.*

Provenienza: produzione di biossido di titanio.

Destinazione: produzione di miscele e conglomerati per l'edilizia di recupero ambientale.

17. *Sfridi di manufatti e calchi di gesso.*

Provenienza: produzione della ceramica, produzione di pannelli di gesso.

Destinazione: cementerie, industria di prodotti per l'edilizia.

18. *Composti di calcio - silicio - alluminio - ferro (quali carbonato e idrato di calcio, scorie alluminose, silici colloidali).*

Provenienza: industrie, chimiche, impianti e processi di depurazione.

Destinazione: cementerie, industrie di prodotti per l'edilizia.

19. *Silica fumes.*

Provenienza: produzione di leghe di ferro - silicio.

Destinazione: cementerie, industrie di prodotti per l'edilizia.

20. *Argille calcinate.*

Provenienza: impianti per la produzione di argilla espansa o di laterizi.

Destinazione: cementerie.

21. *Scaglie di laminazione.*

Provenienza: impianti di depurazione acque di laminazione, impianti di colata continua, impianti di trafilazione.

Destinazione: industria del cemento, industria siderurgica.

22. *Polveri di ossido di ferro.*

Provenienza: impianti di generazione degli esausti di decapaggio.

Destinazione: industria chimica, industria del cemento.

23. *Sottopezzatura e polveri di calce.*

Provenienza: forni produzione calce.

Destinazione: industria della calce ed edile.

24. *Residui della lavorazione delle pelli non trattate con cromo.*

Provenienza: rifilature, scarti, carniccio, marigliature, moliture.

Destinazione: industria delle pelli e del cuoio, degli emulsionanti, dei tensioattivi, dei collanti e del cemento.

25. *Residui di pelle trattate con cromo.*

Provenienza: industria conciaria

Destinazione: produzione di cuoio rigenerato

26. *Refrattari di recupero.*

Provenienza: industria con processi ad alta temperatura

Destinazione: cementerie e industrie dei refrattari

27. *Cenere di pirite.*

Provenienza: impianti per la produzione di acido solforico

Destinazione: cementerie

28. *Terre di fonderia e sabbie esauste.*

Provenienza: fonderie

Destinazione: cementerie

29. *Residui di lavorazione dell'industria olearia e margariniera.*

Provenienza: estrazione degli oli dai semi e dalle sanse, raffinazione degli oli di oliva e di semi, produzione della margarina

Destinazione: industria dell'alimentazione del bestiame, industria chimica dei fertilizzanti, industria del cemento

30. *Pasta di zolfo.*

Provenienza: depurazione dei gas di cokeria

Destinazione: produzione di acido solforico

31. *Terra da coltivo.*

Provenienza: operazioni di pulizia delle barbabietole e dei prodotti vegetali eduli da parte di industrie agroalimentari

Destinazione: restituzione alle attività agricole; utilizzo florovivaistico, ripristino dei profili paesistici.

32. *Residui contenenti caprolattame e suoi oligomeri.*

Provenienza: Impianti di polimerizzazione di naylon

Destinazione: produzione di caprolattame da utilizzare nella produzione di poliammide sei.

ALLEGATO 7

(v. articolo 25)

LISTA VERDE DEI RIFIUTI

Senza considerare se i rifiuti siano o meno inclusi in questa lista, non devono essere ritenuti come appartenenti alla Lista verde i rifiuti contaminati da altri materiali in quantità che (a) aumenti i rischi, derivanti da essi in misura tale che possano essere inclusi in altre liste oppure (b) impedisca il recupero dei rifiuti con sistemi che siano in sintonia con l'ambiente.

A) Rifiuti di metallo e leghe sotto forma metallica non dispersibile (*).

I rifiuti e rottami dei seguenti metalli preziosi e loro leghe:

- 711210 oro;
- 711220 platino (la definizione « platino » include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio);
- 711290 altri metalli preziosi come ad esempio l'argento.

N.B: 1) Il mercurio è specificatamente escluso come componente di questi metalli.

2) I rifiuti di assemblaggi elettrici dovranno consistere soltanto di metalli o leghe.

3) Scarti di materiale elettronico.

I seguenti rifiuti e rottami ferrosi, rottami di lingotti da rifusione di ferro o acciaio:

- 720410 rifiuti e rottami di colate di ferro;
- 720421 rifiuti e rottami di acciaio inossidabile;
- 720429 rifiuti e rottami di altre leghe d'acciaio;
- 720430 rifiuti e rottami di ferro od acciaio stagnato;
- 720441 rifiuti di tornitura, sbavatura, fresatura, trucioli, limatura, taglio e stampo, sia imballati che non;
- 720449 altri rottami e rifiuti ferrosi;
- 720450 rottami di lingotti da rifusione di frammenti;
- ex730210 barre di ferro e acciaio usate.

(*) Non sono inclusi i rifiuti sotto forma di polvere, fango, prodotti in polvere o solidi contenenti liquidi di rifiuti a rischio.

Quando possibile, la descrizione dei prodotti armonizzati ed il Sistema di codificazione stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 14 giugno 1983 con l'auspicio del consiglio di cooperazione delle dogane (di seguito il Codice di armonizzazione delle dogane), sono esposti a fronte di ingresso. Questo codice si può applicare sia ai rifiuti che ai prodotti. La decisione del consiglio non comprende voci che non siano rifiuti. Perciò l'uso del codice, utilizzato dalle dogane, così come da altri, per facilitare le loro procedure, viene qui mostrato per aiutare la identificazione dei rifiuti che sono elencati e soggetti alla decisione del consiglio. Tuttavia, le corrispondenti note esplicative ufficiali emanate dal consiglio di cooperazione delle dogane dovrebbero essere usate come guida all'interpretazione nell'identificazione di rifiuti genericamente titolati (esempio: identifica una voce specifica all'interno del gruppo delle tariffe armonizzate).

I rifiuti e rottami dei seguenti metalli non-ferrosi e loro leghe:

740400 rame
750300 nickel
760200 alluminio
790200 zinco
800200 stagno
ex810191 tungsteno
ex810291 molibdeno
ex810310 tantalio
810420 magnesio
ex810510 cobalto
ex810600 bismuto
ex810810 titanio
ex810910 zirconio
ex811000 antimonio
ex811100 manganese
ex811220 cromo
ex811230 germanio
ex811240 vanadio
ex811291 afnio, indio, niobio, renio, gallio, tallio
ex280530 torio e terre rare
ex280490 selenio
ex280450 tellurio
ex810710 cadmio
ex780200 piombo
ex811211 berillio

B) Altri rifiuti contenenti rottami provenienti dalla fusione, dalla separazione e raffinazione dei metalli.

262011 zinco commerciale per galvanica (zinco duro)
scorie contenenti zinco:
scorie superficiali di zinco di lastre di galvanizzazione
(>90% Zn)
scorie di fondo di zinco di lastre di galvanizzazione
(>92% Zn)

scorie fuse di stampi di zinco (>85% Zn)
scorie di fondo di zinco di lastre di galvanizzazione ad immersione a caldo (lotto) (>92% Zn)
schiumature di zinco
schiumature di alluminio
ex262090 scorie da processi su metalli preziosi e rame per l'ulteriore raffinazione

C) *Rifiuti da operazioni di miniera: questi rifiuti devono essere in forma non dispersibile.*

ex250490 rifiuti di grafite naturale
ex251400 rifiuti di ardesia, siano o no grossolanamente finiti o solo tagliati con l'uso di sega od altro
252530 rifiuti di mica
ex252921 feldspato, leucite, nefelina e sienite a nefelina, fluorite, contenente 97% o meno in peso di calcio fluoruro
ex280461 rifiuti di silice in forma solida ad esclusione di quelli usati in operazioni di fonderia

D) *Rifiuti plastici solidi.*

Includono, ma non si limitano a:

3915 rifiuti, pelature e frammenti di plastiche
391510 — di polimeri dell'etilene
391520 — di polimeri dello stirene
391530 — di polimeri di vinil cloruro
391590 polimerizzati e co-polimerizzati
— polipropilene
— polietilene tereftalato
— copolimero dell'acrilonitrile
— copolimero del butadiene
— copolimero dello stirene
— poliammidi (nylon)
— polibutilene tereftalato
— policarbonati
— polifenilen solfuri
— polimeri acrilici
— paraffine (C10-C13)
— poliuretani (non contenenti clorofluorocarburi-CFC)
— polisilossani (siliconi)
— polimetil metacrilato
— alcool polivinilico
— polivinil butirrale
— polivinil acetato
— politetrafluoroetilene (teflon, PTFE)
391590 resine o prodotti di condensazione di
— resine urea formaldeide
— resine fenolo formaldeide

- resine melamina formaldeide
- resine epossidiche
- resine alchidiche
- poliammidi (nylon).

E. Rifiuti di carta, cartone e prodotti cartacei.

- 470700 rifiuti e ritagli di carta o cartone
- 470710 carta o cartone kraft non sbianchito, carta o cartone ondulato
- 470720 altra carta o cartone composti prevalentemente di cellulosa chimica sbiancata, non colorata in massa
- 470730 carta o cartone composti prevalentemente di pasta meccanica (es. giornali, riviste e materiale stampato simile)
- 470790 altro, comprendente, ma non limitato a:
 - cartoni laminati (carta, polietilene, alluminio)
 - rifiuti e ritagli non selezionati

F. Rifiuti di vetro in forma non dispersibile

- ex 700100 vetro di rifiuto ed altri rottami di vetro ad eccezione del vetro dei tubi a raggi catodici ed altri vetri attivi
- rifiuti di fibra di vetro

G. Rifiuti di ceramica in forma non dispersibile

- ex 690000 rifiuti di ceramica che sono stati cotti dopo la sagomatura, compresi i vasi di ceramica
- ex 811300 rifiuti di metallo ceramico
- fibre a base ceramica non elencate diversamente

H. Rifiuti tessili

- 5003 rifiuti di seta (comprendenti i bozzoli inadatti alla filatura, rifiuti di filato e materiale garnettato)
- 500310 non cardato o pettinato
- 500390 altri
- 5103 rifiuti di lana o pelo animale fine o grezzo, incluso rifiuti di filato, escluso materiale garnettato
- 510310 cascame di pettinatura di lana o pelo animale fine
- 510320 altri rifiuti di lana o pelo animale fine
- 510330 rifiuti di pelo animale grezzo
- 5202 rifiuti di cotone (compresi rifiuti di filato e materiale garnettato)
- 520210 – rifiuti di filato (compresi rifiuti di fibra)
- 520291 – materiale garnettato
- 520299 – altri

- 530130 stoppa di lino e rifiuti
stoppa e rifiuti (compresi rifiuti di filato e materiale
garnettato):
- ex 530290 di canapa originale (cannabis sativa L.)
- ex 530390 di juta e altre fibre tessili in filaccia (escluso lino, canapa
e ramiè)
- ex 530390 di juta e altre fibre tessili in filaccia (escluso lino, canapa
e ramiè)
- ex 530490 di sisal e altre fibre tessili del genere Agave
stoppa, cascame di pettinatura e rifiuti (compresi rifiuti di
filato e materiale garnettato):
- ex530519 di cocco;
- ex530529 di abaca (canapa di Manila o Musa Textilis Nee);
- ex530599 di ramiè ed altre fibre tessili vegetali, non specificate o
incluse diversamente;
- 5505 rifiuti (compresi rifiuti di filato e materiale garnettato) di
fibre prodotte dall'uomo:
- 550510 — di fibre sintetiche;
- 550520 — di fibre artificiali;
- 630900 vestiario consumato ed altri articoli tessili simili;
- 6310 stracci usati, spago di scarto, cordame, corde e cavi e
articoli consunti di corda, spago o cordame fatto di mate-
riale tessile
- 631010 — selezionato;
- 631090 — altri.

I) Rifiuti di gomma.

- 400400 rifiuti, pelature e frammenti di gomma (diversi da gomma
dura) e granuli da essi ottenuti;
- 401220 pneumatici usati;
- ex401700 rifiuti e frammenti di gomma dura (es. ebanite).

J) Rifiuti di sughero e legno non trattati.

- 440130 rifiuti e frammenti di legno, siano o no agglomerati in
ceppi, bricchette, in granuli o in forme simili;
- 450190 rifiuti di sughero, sughero frantumato, granulato o maci-
nato.

K) Rifiuti derivanti da industrie agro-alimentari.

- 230100 farine essiccate, sterilizzate e stabilizzate, farine integrali e granuli di carne o sottoprodotti di carne, pesce o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, non per l'alimentazione umana ma per quella animale o per altri scopi;
- 230200 crusca, cruschello ed altri residui, siano o no nella forma di granuli derivati dalla trasformazione, dalla macinatura o da altre lavorazioni dei cereali o delle piante leguminose;
- 230300 residui di lavorazione dell'amido e simili, polpa di barbabietola, bagasse ed altri rifiuti dalla produzione dello zucchero, fondi e rifiuti di fermentazione e distillazione, siano o no nella forma di granuli;
- pani di olio (panelli) ed altri residui solidi, siano o no macinati o in forma di granuli, risultanti dalla estrazione:
- 230400 di olio di soia, usato per l'alimentazione animale;
- 230500 di olio di arachidi, usato per l'alimentazione animale;
- 230600 di olio vegetale, usato per l'alimentazione animale;
- ex230700 sedimentazioni di vino (feccie);
- ex230800 rifiuti vegetali essiccati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, siano o no nella forma di granuli, del tipo usato nell'alimentazione animale, non specificati o inclusi altrove;
- 152200 grassi, residui risultanti dal trattamento di sostanze grasse o cere di origine animale e vegetale;
- 180200 gusci di cacao, baccelli, bucce ed altri rifiuti di cacao.

L) Rifiuti da operazioni di concia e delanatura della pelle, e dal cuoio.

- 050200 rifiuti di setole e peli di suini, maiali o cinghiali o di peli di tasso ed altri peli per fare spazzole;
- 050300 resti di crine di cavallo, siano o no disposti in strati, con o senza materiale di supporto;
- 050590 resti di pelle ed altre parti di uccelli, con le piume o piumino, resti di piume e parti di piume (siano o no con i bordi tagliati) e piumino, non ulteriormente lavorati e puliti, disinfettati o trattati per la conservazione;
- 050690 resti di ossa e di midollo di corna, non lavorati, sgrassati, appena sgrezzati (ma non ritagliati in forme di oggetti), trattati con acido o degelatinizzati;
- 411000 rifilatura ed altri rifiuti di cuoio o composizioni di pelle, inadatti per produrre articoli di pelle, esclusi i fanghi provenienti dalla lavorazione del cuoio.

M) *Altri rifiuti.*

- 890800 cisterne ed altre strutture galleggianti da distruggere, accuratamente vuotate di ogni carico che potrebbe essere stato classificato come sostanza o rifiuto pericoloso
rottami di auto vuotati dai liquidi
- 050100 resti di capelli umani
- ex051191 rifiuti ittici
supporti di anodi in coke di petrolio e/o bitume
gesso da desolfurazione di gas di combustione (FGD)
rifiuti di pannelli di gesso o di intonaci gesso-cemento da demolizione di edifici
- ex2621 ceneri volatili, ceneri di fondo e scorie liquide (devono essere soggette a certe specifiche, che vanno riesaminate dal meccanismo di revisione) da centrali elettriche a carbone
rifiuto di paglia
cemento armato frantumato
catalizzatori esausti:
 per cracking catalitico a letto fluido
 contenenti metalli preziosi
 a base di metalli di transizione
micelio fungino disattivato da produzione di penicillina da usarsi nell'alimentazione animale
- 261800 scoria granulata dalla lavorazione del ferro o dell'acciaio
- ex261900 scoria dalla lavorazione del ferro o dell'acciaio (questo caso copre l'uso di tali scorie come fonte di biossido di titanio e vanadio)
- 310320 scoria basica dalla lavorazione del ferro o dell'acciaio per fertilizzanti fosfatici e altri usi
- ex262100 scoria dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzata, con alto contenuto in ferro (oltre il 20%) e lavorata in accordo a specifiche industriali (DIN 4301 e DIN 8201) soprattutto per applicazioni nei campi delle costruzioni e degli abrasivi
- ex262100 fango rosso neutralizzato, dalla produzione di allumina
- ex262100 carbone attivo spento
zolfo in forma solida
- ex283650 calcare dalla produzione della calcio cianammide (con pH inferiore a 9)
sodio, calcio, potassio, cloruri
supporto di scarto per pellicole fotografiche e pellicole fotografiche di scarto non contenenti argento
macchine fotografiche monouso senza pile
- ex281810 carborundo

ALLEGATO 8

(v. articolo 25)

PRIMO ELENCO DEI RIFIUTI UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI
O AVVIATI AL RECUPERO ENERGETICO

A. Sottoprodotti e residui di lavorazioni agricole

1. Riferimenti

Metodi di legge, in assenza norme UNI-CTI (9220), manuali UNICHIM

2. Definizione

Prodotti costituiti esclusivamente dai seguenti residui:

residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, eccetera)

residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, eccetera)

residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, eccetera)

residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, vinaccioli e vinacce, sanse, gusci, eccetera)

3. Caratteristiche dell'impianto

L'utilizzazione dei combustibili di cui alla lettera A è consentita in impianti costruiti ed eserciti in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

- a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- b) alimentazione automatica del combustibile;
- c) regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- d) controllo in continuo dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

B. Sottoprodotti e residui di cicli produttivi.

Riferimenti

Metodi di legge, in assenza norme UNI-CTI, ASTM, manuali UNI-CHIM.

1. Residui di lavorazione del legno e affini

1.1. Definizione

Scarti ed agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale derivanti dall'industria del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli, mobili, articoli per edilizia, eccetera) privi di rivestimento in PVC, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

a) un contenuto massimo di resine collanti del 2 per cento (come peso secco/peso secco di pannello)

b) un contenuto massimo di resina urea-formaldeide del 12 per cento (come peso secco/peso secco di pannello).

1.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei combustibili di cui al punto 1 è consentita in impianti costruiti ed eserciti in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 0.5 MW esso deve essere provvisto di:

a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

b) alimentazione automatica del combustibile;

c) regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

d) controllo in continuo dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

2. Sanse esauste e farina di vinaccioli.

2.1. Definizione.

Sanse esauste derivanti da impianti di estrazione di olio da sanse vergini e farina di vinaccioli derivante da impianti di estrazione di olio da vinaccioli prive di residui di solventi e aventi le seguenti caratteristiche:

a) un contenuto massimo di umidità del 20 per cento;

b) un contenuto massimo di zolfo dello 0,1 per cento (in peso sul secco);

c) un PCI (potere calorifero inferiore) minimo pari a 4000 Kcal/Kg (sul secco).

2.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei combustibili di cui al punto 2 è consentita in impianti costruiti ed eserciti in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

- a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- b) alimentazione automatica del combustibile;
- c) regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- d) controllo in continuo dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

3. Carta, cartone e poliaccoppiati.

3.1. Definizione.

Scarti e cascami di lavorazione dell'industria cartaria, grafica e degli imballaggi costituiti da carta, cartone e poliaccoppiati composti da carta, polietilene ed alluminio, aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 3000 Kcal/Kg ed un contenuto di zolfo e ceneri rapportate ai seguenti valori di combustibile convenzionale:

- Potere calorifico inferiore 4000 Kcal/Kg
- ceneri 10 per cento in peso
- zolfo 0,3 per cento in peso.

Il combustibile non deve essere contaminato da composti metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al paragrafo 1.2 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e non deve contenere più dello 0,4 per cento in peso (sul secco) di cloro e non più dello 0,04 per cento in peso (sul secco) di altri alogenuri.

3.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei combustibili di cui al punto 3 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

- a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

b) alimentazione automatica del combustibile;

c) regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

d) controllo in continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso;

devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($\text{CO}_2/\text{CO}+\text{CO}_2$) minima del 99 per cento e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11 per cento in volume:

polveri 30 mg/Nmc;

HC1 30 mg/Nmc;

HF 2 mg/Nmc;

Al (nel caso il combustibile contenga alluminio) 5 mg/Nmc;

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

4. Pneumatici fuori uso.

4.1. Definizione.

Pneumatici e frammenti di pneumatici per vetture ed autocarri, derivanti da attività di sostituzione o da impianti di ricostruzione di pneumatici usati, aventi le seguenti caratteristiche:

a) un contenuto massimo di zolfo del 1,5 per cento (in peso);

b) un contenuto massimo di ferro del 22 per cento (in peso);

c) un contenuto massimo di ossido di zinco del 3,5 per cento (in peso);

d) un potere calorifico inferiore minimo di 6000 Kcal/Kg.

4.2. Caratteristiche dell'impianto:

L'utilizzazione dei combustibili di cui al punto 4 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

b) alimentazione automatica del combustibile;

c) regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

d) controllo in continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio, dell'ossido di zolfo e della temperatura nell'effluente gassoso;

devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

temperatura della camera di combustione, min. 950 °C
temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido, min. 850 °C
efficienza di combustione (CO₂/CO+CO₂) min. 99 per cento
tenore di ossigeno nei fumi in volume, min. 4 per cento

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11 per cento in volume:

polveri, 30 mg/Nmc
HCl, 30 mg/Nmc
HF, 2 mg/Nmc
Carbonio organico totale, 30 mg/Nmc
Ossidi di zolfo, 300 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente), 0,1 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 0,1 mg/Nmc.

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

5. Residuo pesante da vacuum.

5. 1. Definizione.

Residuo bituminoso derivante da distillazioni sotto vuoto di raffineria avente le seguenti caratteristiche:

contenuto massimo di zolfo pari al 5,5 per cento in peso
contenuto massimo di vanadio pari a 500 mg/kg
contenuto massimo di Nickel pari a 150 mg/kg.

5. 2. Caratteristiche dell'impianto.

Il combustibile di cui al punto 5 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare, purché durante il processo produttivo o di combustione i composti dello zolfo siano fissati e/o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto che si ottiene.

Gli impianti devono inoltre essere costruiti ed eserciti in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili liquidi.

6. Solventi e miscugli di solventi organici.

6. 1. Definizione:

a) solventi organici non clorurati con potere calorifico inferiore minimo pari a 4.000 Kcal/kg, non contaminati da composti metallici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale *ex* articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

b) solventi organici clorurati o altri idrocarburi liquidi con tenore in cloro inferiore o uguale al 2 per cento, aventi le caratteristiche soprariportate.

6. 2. Caratteristiche dell'impianto.

Il combustibile di cui al punto 6 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare, purché durante il processo produttivo o di combustione i gas acidi siano fissati e/o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto che si ottiene. Gli impianti devono inoltre essere costruiti ed eserciti in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili liquidi.

C. Combustibile derivato da rifiuti (RDF).

1. Riferimenti

Metodi di legge, in assenza norme UNI-CTI, ASTM, manuali UNICHIM.

2. Definizione

Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani e/o speciali, ad esclusione dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti ospedalieri, attraverso la raccolta differenziata e/o cicli di lavorazione che ne aumentano il potere calorifico, riducono la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale organico putrescibile, contenuto di umidità e di inquinanti entro i seguenti limiti:

umidità max 25 per cento;

P.C.I. sul tal quale 3.000 kcal/kg;

ceneri sul tal quale in peso max 20 per cento;

cloro sul tal quale in peso max 0,7 per cento;

zolfo sul tal quale in peso max 0,5 per cento;

Pb sul secco max 100 mg/kg;

- Cr sul secco max 50 mg/kg;
- Cu sul secco max 150 mg/kg;
- Mn sul secco max 150 mg/kg;
- Zn sul secco max 500 mg/kg;
- Ni sul secco max 20 mg/kg;
- As sul secco max 10 mg/kg;
- Cd + Hg sul secco max 10 mg/kg;
- Pb + Cr + Cu + Mn + Zn sul tal quale max 900 mg/kg.

Per ciascuna partita di RDF deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri.

3. Caratteristiche dell'impianto

L'utilizzazione dell'RDF è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Gli impianti devono essere provvisti di:

- a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- b) alimentazione automatica del combustibile;
- c) regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- d) controllo in continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso;

devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

temperatura della camera di combustione min. 950 °C;

temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido min. 850 °C;

efficienza di combustione ($\text{CO}_2/\text{CO} + \text{CO}_2$) min. 99 per cento;

tenore di ossigeno nei fumi in volume min. 4 per cento;

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11 per cento in volume:

polveri 30 mg/Nmc;

Pb + Cr (III) + Cu + Mn + Zn 5 mg/Nmc;

Pb 3 mg/Nmc;

HCl 30 mg/Nmc;

HF 2 mg/Nmc;

carbonio organico totale 30 mg/Nmc;

ossidi di zolfo 300 mg/Nmc;

PCDD + PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nmc;
idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,1 mg/Nmc.

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

D. Biogas

1. Riferimenti

Metodi di legge, in assenza norme UNI-CTI, ASTM, manuali UNICHIM.

2. Definizione

Gas combustibile prodotto dalla fermentazione anaerobica metagenica di molecole organiche avente le seguenti caratteristiche:

metano min. 40 per cento vol/vol;

H₂S max 1 per cento vol/vol;

potere calorifico inferiore min. 3500 kcal/Nm³.

3. Caratteristiche degli impianti

L'utilizzazione di biogas è consentita all'interno degli stabilimenti in cui si produce:

a) in impianti di combustione di potenza termica superiore ad 1 MW che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO₂/CO + CO₂) minima del 99 per cento e nel rispetto dei valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, per le corrispondenti tipologie di impianti che utilizzano combustibile gassoso;

b) in motori fissi a combustione interna che, nel caso si utilizzi biogas da discarica, devono essere dotati di marmitta catalitica ossidante.